

FAQ

PRSE 2012/2015

BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE IMPRESE DI INFORMAZIONE AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE 4 LUGLIO 2013, N. 34 "DISCIPLINA DEL SOSTEGNO REGIONALE ALLE IMPRESE DI INFORMAZIONE. MODIFICHE ALLA L.R. 35/2000, ALLA L.R. 22/2002 ED ALLA L.R. 32/2002"

VERSIONE 21 NOVEMBRE 2014

2. DESTINATARI/BENEFICIARI E REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ

1) Quali sono i soggetti che possono presentare domanda di aiuto?

R. Secondo il paragrafo 2.1 del bando possono presentare domanda le Micro, Piccole e Medie Imprese (MPMI) come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea 6 maggio 2003, n. 2003/361/CE, che svolgono un'attività identificata come prevalente rientrante in uno dei seguenti ambiti:

- a) emittenza televisiva digitale terrestre (DTT);
- b) emittenza radiofonica via etere;
- c) web tv, ovvero emittenze che trasmettono esclusivamente via web;
- d) web radio, ovvero radio che trasmettono esclusivamente via web;
- e) stampa quotidiana e periodica;
- f) quotidiani e periodici online;
- g) agenzie di stampa quotidiana via web.

2) Cosa si intende per Micro, Piccole e Medie imprese?

R. Per quanto riguarda la definizione di Micro, Piccole e Medie imprese è necessario fare riferimento alla Raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003 (2003/361/CE) pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 124 del 20 maggio 2003 e sue successive modifiche, recepita dal Decreto del Ministero delle Attività Produttive 18 aprile 2005, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale N. 238 del 12 ottobre 2005. Questi documenti sono consultabili al seguente link <http://www.sviluppo.toscana.it/bando-info> – Sezione Allegati, dove è possibile prendere visione anche della *Guida dell'utente PMI* che può servire da orientamento generale nell'applicare la nuova definizione di PMI, fermo restando che la Raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003 (2003/361/CE) costituisce l'unico riferimento autentico per determinare le condizioni relative alla qualifica di PMI.

3) Possono presentare domanda di aiuto anche Raggruppamenti di imprese?

R. Tra i soggetti destinatari dell'intervento sono ricompresi anche i Raggruppamenti di imprese costituiti in forma di RTI, Reti di imprese con personalità giuridica (Rete-Soggetto) o senza personalità giuridica (Rete-Contratto).

Le imprese costituenti il raggruppamento dovranno possedere, alla data di presentazione della domanda di aiuto, tutti i requisiti di ammissibilità previsti ai paragrafi 2.1 e 2.2 del Bando e, conformemente a quanto previsto dal paragrafo 2 della D.G.R. n. 734 del 01/09/2014 ("L.R. 34/2013 DISCIPLINA DEL SOSTEGNO REGIONALE ALLE IMPRESE DI INFORMAZIONE" - ASSEGNAZIONE DI ULTERIORI RISORSE FINANZIARIE E SOSTITUZIONE DELL'ALLEGATO A DELLA DGR N. 592 DEL 14.7.2014") le stesse dovranno essere in possesso dei requisiti previsti dal Bando Standard approvato con D.G.R. n. 18 del 13/01/2014, così come sostituito dalla D.G.R. n. 755 del 09/09/2014 "APPROVAZIONE DEL BANDO STANDARD EX ART. 5 SEXIES, COMMA 2 LETT. C) L.R. 35/2000. REVOCA DELLA DELIBERA N. 18 DEL 13/01/2014", tra i quali ricordiamo quello di non risultare associato o collegato con altra impresa richiedente l'aiuto secondo la nozione di associazione e collegamento (secondo la nozione di cui all'art. 3 dell'Allegato alla Raccomandazione 2003/361/CE).

4) Quali tipologie di Raggruppamento di imprese possono presentare domanda di aiuto?

R. Sono ammessi:

- i **raggruppamenti temporanei di imprese – RTI** (come disciplinati dal D.Lgs. 163/06 e successive modifiche e integrazioni), costituiti o costituendi, da imprese di micro, piccola, e/o media dimensione che devono risultare in possesso dei requisiti previsti dai paragrafi 2.1 e 2.2 del Bando, nonché quelli disciplinati dal Bando Standard sopra richiamato;

Non sono ammissibili RTI costituiti da imprese che, a partire dai 12 mesi precedenti la data di presentazione della domanda, si siano trovate nelle condizioni di cui all'articolo 2359 del Codice Civile o siano partecipate, anche cumulativamente, per almeno il 25 per cento, dagli stessi soggetti anche in via indiretta.

- le **"reti-soggetto" già costituite** da micro, piccole e/o medie imprese partecipanti alla "rete-soggetto".

Soggetto beneficiario è la "Rete-soggetto", la quale deve essere in possesso dei requisiti previsti dai paragrafi 2.1 e 2.2 del Bando, nonché quelli disciplinati dal Bando Standard sopra richiamato, ma non le singole imprese e, pertanto, la domanda di aiuto, le dichiarazioni e i documenti obbligatori devono essere presentati esclusivamente da questa;

- le imprese partecipanti in forma aggregata attraverso la sottoscrizione di contratti di rete della tipologia **"Rete-contratto" costituite o costituende**, ai sensi del Decreto-Legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla Legge 30 luglio 2010, n.122 e della Circolare n. 25593 del 15 febbraio 2011.

Le reti di imprese della tipologia "Rete-contratto" sono ammissibili solo se costituite da micro, piccole e/o medie imprese, in possesso dei requisiti previsti dai paragrafi 2.1 e 2.2 del Bando, nonché quelli disciplinati dal Bando Standard sopra richiamato.

La "Rete-contratto" deve essere strutturata in relazione alla strategicità del programma di rete.

Essa non è ammissibile qualora, a partire dai 12 mesi precedenti la data di presentazione della domanda, le imprese partecipanti si siano trovate nelle condizioni di cui all'articolo 2359 del codice civile o siano partecipate, anche cumulativamente, per almeno il 25 per cento, dagli stessi soggetti anche in via indiretta.

5) Cosa accade se l'impresa capofila del RTI o della "Rete-contratto" non possiede i requisiti di ammissibilità previsti dal Bando?

R. In questo caso il progetto non è considerato ammissibile.

6) È prevista una disciplina *ad hoc* per la costituzione del Raggruppamento di imprese?

R. Sì, nel caso di progetti presentati da Raggruppamenti di imprese il partenariato dovrà essere formalizzato mediante la costituzione del RTI/Rete-Contratto, che disciplini i ruoli e le responsabilità dei partner.

In particolare, l'Atto costitutivo (**ACCORDO DI PARTENARIATO**) deve prevedere espressamente:

1. l'indicazione di uno dei partner quale soggetto Capofila;
2. la responsabilità solidale di tutti i partner nei confronti dell'Amministrazione per quanto riguarda l'esecuzione del progetto18 per tutta la durata del procedimento amministrativo di controllo e pagamento e nei termini previsti dalla L.R. 40/2009;
3. l'indicazione del ruolo di ciascun partner nella realizzazione del progetto.

Il soggetto capofila deve essere autorizzato in particolare a:

- a) stipulare, in nome e per conto dei soggetti mandanti componenti l'RTI/Rete-Contratto, tutti gli atti contrattuali necessari per la gestione e l'esecuzione del progetto, salvo la stipula della polizza fideiussoria, nel caso di richiesta di anticipo, che deve essere rilasciata da ciascun soggetto individualmente;
- b) coordinare la predisposizione di tutta la documentazione richiesta dal bando e dagli atti ad esso conseguenti e curarne la trasmissione;
- c) coordinare le attività di rendicontazione in capo a ciascun partner e curarne la trasmissione al soggetto Gestore incaricato;
- d) coordinare i flussi informativi verso la Regione Toscana.

Qualora la costituzione formale del raggruppamento non sia avvenuta precedentemente alla presentazione della domanda di aiuto (**raggruppamento costituendo**), i partner del progetto devono presentare, a pena di inammissibilità, una dichiarazione di intenti alla costituzione del RTI/Rete-Contratto.

L'atto costitutivo (notarile) dell'RTI/Rete-Contratto dovrà essere trasmesso (attraverso l'inserimento nel sistema informatico di Sviluppo Toscana), entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul BURT del provvedimento di concessione dell'aiuto.

Qualora la costituzione formale del raggruppamento sia avvenuta precedentemente alla presentazione della domanda di aiuto (**raggruppamento già costituito**), le prescrizioni sopraindicate devono essere specificate in un contratto integrativo che le parti trasmettono (attraverso l'inserimento nel sistema informatico di Sviluppo Toscana), entro 60 giorni dalla data della pubblicazione sul BURT del provvedimento di concessione dell'aiuto.

7) In riferimento ai requisiti previsti dal bando per le imprese di Informazione, si richiedono i seguenti chiarimenti:

- a. Paragrafo 2.2 lettera b punto 2 del bando - "*siano aggiornate con periodicità quotidiana, con una media quotidiana non inferiore agli 8 articoli giornalistici prodotti dalla redazione, i cui contenuti siano originali e pubblicati esclusivamente on line*". Gli 8 articoli devono essere tutti autoprodotti dalla redazione oppure possono essere Comunicati stampa rielaborati oppure può trattarsi di una semplice pubblicazione del Comunicato ricevuto?
- b. Paragrafo 2.2 lettera b punto 3 del bando - "*che abbiano un contenuto informativo pari ad almeno il 70% del contenuto complessivo*". Che cosa si intende per contenuto informativo?
- c. In caso di giornale on-line, le foto pubblicate devono essere necessariamente fatte dallo stesso soggetto (giornale on-line)?
- d. Quando devono essere posseduti i requisiti?

R. a. Il paragrafo 2.2 lettera b) punto 2 del bando specifica che gli articoli giornalistici devono essere prodotti dalla redazione e devono avere un contenuto originale, pertanto, non può trattarsi di comunicati stampa rielaborati e/o di comunicati stampa semplicemente pubblicati dal soggetto che intende presentare domanda di aiuto. Gli articoli devono avere un contenuto originale e devono essere autoprodotti dalla redazione.

b. In riferimento al paragrafo 2.2 lettera b) punto 3 del bando, per contenuto informativo si deve intendere l'elaborazione critica di notizie/informazioni legate all'attualità e diffuse/dirette al pubblico.

c. Il bando non prevede nessuna indicazione in merito.

d. Come precisato al paragrafo 2.2 del bando, tutti i requisiti di ammissibilità previsti nello stesso paragrafo devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda di aiuto, intendendo come tale quella in cui il legale rappresentante dell'impresa richiedente il contributo, identificato in sede di rilascio account, presenta la domanda on-line (Pulsante "Presenta Domanda").

Soltanto per le imprese prive di sede o unità locale in Toscana al momento della domanda e per le imprese comunitarie non iscritte nel Registro delle Imprese delle CCIAA italiane al momento della domanda, i rispettivi requisiti della sede o unità locale in Toscana e dell'iscrizione nel Registro delle Imprese della CCIAA territorialmente competente/dell'esercizio di un'attività economica prevalente in uno degli ambiti elencati al paragrafo 2.1 del bando devono sussistere, rispettivamente, al momento del pagamento a titolo di anticipo/per stato avanzamento lavori/a saldo e al momento del pagamento a titolo di anticipo/a saldo e risultare da visura.

8) I requisiti sono gli stessi sia per i quotidiani on-line che per i periodici online?

R. Come specificato al paragrafo 2.2 lettera b) del bando, sia i quotidiani che i periodici on-line devono possedere, alla data di presentazione della domanda di aiuto [intendendo come tale quella in cui il legale rappresentante dell'impresa richiedente il contributo, identificato in sede di rilascio account, presenta la domanda on-line (Pulsante "Presenta Domanda")], tutti i requisiti previsti nello stesso paragrafo 2.2 lettera b).

9) Con riferimento ai requisiti di cui al paragrafo 2.1 del bando, da cosa si evince il carattere di attività prevalente per ciascuno degli ambiti descritti e quali sono i criteri per identificarla?

R. L'attività economica prevalente rientrante in uno degli ambiti indicati al paragrafo 2.1 del bando deve essere verificata dalla visura camerale dell'impresa, all'interno della quale, in apposita sezione, sono indicati la descrizione dell'attività prevalente e il relativo codice ATECO ISTAT 2007 prevalente. L'impresa dovrà, quindi, verificare, in relazione alla sede legale o all'unità locale destinataria dell'intervento, che risulti l'esercizio di un'attività economica identificata come prevalente rientrante in uno degli ambiti indicati al paragrafo 2.1 del Bando.

10) In riferimento al paragrafo 2.2 punto 3 del bando, viene specificato che le imprese richiedenti devono essere iscritte nel Registro delle Imprese con attività economica prevalente tra quelle identificate dal paragrafo 2.1 "Destinatari/beneficiari". Le nuove imprese costituite nel 2014, che non hanno depositato il bilancio, possono essere incluse tra i destinatari? Le imprese che hanno costituito una nuova unità locale nel 2014 che soddisfa i requisiti di attività economica prevalente, possono essere incluse tra i destinatari?

R. Le imprese costituite nel corso del 2014 rientrano tra i destinatari/beneficiari, purché, alla data di presentazione della domanda di aiuto, siano in possesso di tutti i requisiti di ammissibilità indicati al paragrafo 2.2 del bando, compresi quelli specifici per categoria di beneficiari.

Soltanto per le imprese prive di sede o unità locale in Toscana al momento della domanda e per le imprese comunitarie non iscritte nel Registro delle Imprese delle CCIAA italiane al momento della domanda, i rispettivi requisiti della sede o unità locale in Toscana e dell'iscrizione nel Registro delle Imprese della CCIAA territorialmente competente/dell'esercizio di un'attività economica prevalente in uno degli ambiti elencati al paragrafo 2.1 del bando devono sussistere, rispettivamente, al momento del pagamento a titolo di anticipo/per stato avanzamento lavori/a saldo e al momento del pagamento a titolo di anticipo/a saldo e risultare da visura.

Si ricorda che, per data di presentazione della domanda di aiuto, si intende quella in cui il legale rappresentante dell'impresa richiedente il contributo, identificato in sede di rilascio account, presenta la domanda on-line (Pulsante "Presenta Domanda") sulla piattaforma informatica di Sviluppo Toscana S.p.A, in conformità alle modalità di presentazione contenute nell'Allegato H.

11) Con riferimento al paragrafo 2.2 "Requisiti di ammissibilità" del bando, si chiede se un'impresa può presentare un progetto in un ambito differente dalla propria attività economica prevalente (es.: un'impresa che esercita l'attività economica prevalente di "emittenza radiofonica via etere" può presentare un progetto in ambito "quotidiani e periodici on-line"?).

R. Per quanto riguarda gli interventi finanziabili, come indicato al paragrafo 3.1 del bando, sono ammissibili progetti aventi un particolare rilievo informativo per le comunità locali (lett. d dell'art. 4 LR 34/13) che si connotino per il contenuto innovativo e riguardanti almeno uno dei seguenti temi:

- comunicazione di interventi di pubblica utilità (come protezione civile, campagne sociali ecc.)
- giornalismo d'inchiesta
- giornalismo di informazione legato a comunità e territori specifici, con particolare attenzione per aree montane o svantaggiate e con minore copertura informativa
- canali tematici e iniziative culturali multimediali che si caratterizzino per il loro contenuto informativo su temi sociali, culturali e artistici, educativi e di servizio
- progetti che incentivino il diritto-dovere della comunicazione trasparente da parte delle pubbliche amministrazioni.

Sono altresì ammessi al presente sostegno gli investimenti per l'innovazione tecnologica ed organizzativa sostenuti per la realizzazione dei suddetti progetti e ad essi direttamente correlati, finalizzati prioritariamente a produrre effetti positivi sull'occupazione (lett. a dell'art. 4 LR 34/13).

Tutte le proposte progettuali che superano positivamente la fase dell'istruttoria di ammissibilità accedono alla fase di valutazione e sono oggetto di valutazione da parte di un Comitato Tecnico, che esaminerà il progetto nella sua interezza sulla base dei criteri indicati al paragrafo 5.4.1 del bando.

L'attività istruttoria di ammissibilità avviene in conformità a quanto contenuto nei paragrafi 5.1, 5.2 e 5.3 del bando.

12) Relativamente alla regola "de minimis", dove è possibile consultare il relativo Regolamento?

R. Il Regolamento (UE) n. 1407/2013 è consultabile al seguente link <http://www.sviluppo.toscana.it/bando-info>, nella sezione "Allegati".

13) Si sottopongono i seguenti quesiti con riferimento a un'emittente comunitaria della Diocesi di XXX:

A. Nelle due ore e mezza di informazione locale di cui alla LR 34/2013 sono comprese le repliche?

B. Possono rientrare in tale "informazione" anche le trasmissioni religiose e la quotidiana trasmissione della Santa Messa?

R. A. L'art. 3 coma 2 lettera a) 4 della Legge Regionale n. 34/2013 cita espressamente "*la trasmissione per almeno due ore e mezza quotidiane del palinsesto diurno (ore 7:00 - 22:30) di informazione locale autoprodotta e, a titolo gratuito e per almeno mezz'ora delle due ore e mezza suddette, di contenuti autoprodotti da soggetti indipendenti operanti in Toscana o comunque relativi alla tradizione, cultura, costume, territorio ed attività della Toscana*". Non vi rientrano, pertanto, le repliche, che sono da considerare trasmissioni meramente ripetitive nell'ambito del palinsesto.

B. In riferimento all'art. 3 coma 2 lettera a) 4 della Legge Regionale n. 34/2013 può essere considerata *informazione locale autoprodotta* la trasmissione di programmi informativi su avvenimenti religiosi, ad esclusione della trasmissione quotidiana della Santa Messa.

14) Si sottopone il caso di un circolo, editore di testata giornalistica, e si chiedono i seguenti chiarimenti:

I requisiti riferiti alla Legge 34/2013 e, in particolare, la presenza in organico di giornalisti secondo le varie tipologie indicate all'articolo 3 della stessa Legge, devono essere soddisfatti preliminarmente alla presentazione del progetto oppure possono essere vincolati all'approvazione del finanziamento stesso e, quindi, successivi? In alternativa, a quanto tempo antecedente alla presentazione della domanda deve risalire la presenza in organico dei giornalisti? Ovvero, una testata che assume oggi i giornalisti per soddisfare i requisiti della Legge 34/2013 può partecipare al bando presentando domanda entro la scadenza del 24 novembre 2014?

Chiediamo, infine, se è possibile fissare un appuntamento per discutere più nel dettaglio i contenuti del bando.

R. Come precisato al paragrafo 2.2 del bando, tutti i requisiti di ammissibilità previsti nello stesso paragrafo, compresi quelli specifici per categoria di beneficiari, devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda di aiuto, intendendo come tale quella in cui il legale rappresentante dell'impresa richiedente il contributo, identificato in sede di rilascio account, presenta la domanda on-line (Pulsante "Presenta Domanda") sulla piattaforma informatica di Sviluppo Toscana S.p.A, in conformità alle modalità di presentazione contenute nell'Allegato H e nel rispetto del termine previsto per la presentazione della domanda di aiuto, fissato alle ore 17.00 del 24 novembre 2014.

Soltanto per le imprese prive di sede o unità locale in Toscana al momento della domanda e per le imprese comunitarie non iscritte nel Registro delle Imprese delle CCIAA italiane al momento della domanda, i rispettivi requisiti della sede o unità locale in Toscana e dell'iscrizione nel Registro delle Imprese della CCIAA territorialmente competente/dell'esercizio di un'attività economica prevalente in uno degli ambiti elencati al paragrafo 2.1 del bando devono sussistere, rispettivamente, al momento del pagamento a titolo di anticipo/per stato avanzamento lavori/a saldo e al momento del pagamento a titolo di anticipo/a saldo e risultare da visura.

Si comunica, infine, che non è possibile fissare appuntamenti per fornire approfondimenti sul bando relativo alle imprese di informazione. Gli utenti devono necessariamente inviare ogni quesito relativo al bando in oggetto all'indirizzo di posta elettronica dedicato: impreseinformazione@sviluppo.toscana.it.

15) L'impresa che abbia effettuato assunzioni utili a soddisfare i requisiti di cui alla Legge Regionale n. 34/2013 successivamente alla pubblicazione del bando, ma precedentemente alla presentazione della domanda, è considerata ammissibile con specifico riferimento a tale aspetto?

R. Se, alla data di presentazione della domanda di aiuto, il soggetto richiedente è in possesso di tutti i requisiti di ammissibilità come specificati al paragrafo 2.2 del bando, compresi quelli specifici per categoria di beneficiari, lo stesso può essere considerato come soggetto ammissibile a presentare domanda di aiuto.

Si ricorda che la data di presentazione della domanda di aiuto è quella in cui il legale rappresentante dell'impresa richiedente il contributo, identificato in sede di rilascio account, presenta la domanda on-line

(Pulsante "Presenta Domanda") sulla piattaforma informatica di Sviluppo Toscana S.p.A, in conformità alle modalità di presentazione contenute nell'Allegato H ed entro le ore 17.00 del 24 novembre 2014, e che le domande di aiuto presentate nel rispetto delle modalità e dei termini di presentazione previsti al paragrafo 4 del bando sono sottoposte a istruttoria di ammissibilità e valutazione, come specificato al paragrafo 5 del bando.

16) Si chiede un chiarimento in merito al requisito previsto al paragrafo 2.2 lettera a) punto 3 del bando "...non abbiano interessi o rapporti commerciali con la produzione e la divulgazione di prodotti di pornografia..."; in particolare se un'impresa che fornisce un servizio di programmi dati ad accesso condizionato per adulti [regolarmente autorizzati dal Ministero delle comunicazioni, trasmessi nella fascia oraria 24.00-07.00, opportunamente codificati e accessibili solo tramite smart card distribuita e venduta unicamente a maggiorenni] possa essere ammessa a partecipare al bando senza che ciò costituisca motivo di inammissibilità.

R. In merito alla lettera a) punto 3 del paragrafo 2.2 del bando sui requisiti di ammissibilità dei soggetti richiedenti, si precisa che il servizio di programmi dati ad accesso condizionato per adulti autorizzati dal Ministero delle comunicazioni e accessibili solo tramite smart card può non essere considerato divulgazione di prodotti di pornografia. Si comunica che, in fase di compilazione della domanda on-line, sarà necessario allegare una dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 da parte del legale rappresentante dell'impresa in cui dichiarare che l'impresa opera nel rispetto di quanto stabilito dal D.Lgs 177/2005 e in cui specificare, in merito al servizio di programmi-dati ad accesso condizionato per adulti, che si tratta di programmi dati ad accesso condizionato per adulti regolarmente autorizzati e accessibili solo tramite smart card distribuita e venduta unicamente a maggiorenni.

17) La trasmissione di una partita di calcio locale è considerata informazione locale?

R. La trasmissione di una partita di calcio locale può essere considerata informazione locale auto-prodotta, rientrante nella categoria dell'informazione sociale, a condizione che si tratti di evento sportivo di interesse locale e che la telecronaca sia affidata a un soggetto iscritto all'albo dei giornalisti.

18) Una micro impresa editoriale senza scopo di lucro può partecipare al Bando Informazione?

R. Il paragrafo 2.1 del bando specifica che possono presentare domanda le Micro, Piccole e Medie Imprese (MPMI) come definite dalla Raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003, n. 2003/361/CE, che svolgono un'attività identificata come prevalente rientrante in uno degli ambiti elencati nello stesso paragrafo.

Ai sensi della Raccomandazione di cui sopra *"Si considera impresa ogni entità, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, che eserciti un'attività economica. In particolare sono considerate tali le entità che esercitano un'attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitino un'attività economica".*

Inoltre, come precisato al paragrafo 2.2 punto 3 del bando, alla data di presentazione della domanda di aiuto, il richiedente deve, tra gli altri requisiti, *"essere regolarmente iscritta nel Registro delle Imprese della CCIAA territorialmente competente, risultare attiva ed esercitare, in relazione alla sede legale o unità locale, rispettivamente destinatarie dell'intervento, un'attività economica identificata come prevalente rientrante in uno degli ambiti indicati al punto 2.1 del bando;..."*.

Se, alla data di presentazione della domanda di aiuto, il soggetto richiedente è in possesso di tutti i requisiti di ammissibilità come specificati ai paragrafi 2.1 e 2.2 del bando, compresi quelli specifici per categoria di beneficiari, lo stesso può essere considerato come soggetto ammissibile a presentare domanda di aiuto.

Si ricorda che la data di presentazione della domanda di aiuto è quella in cui il legale rappresentante dell'impresa richiedente il contributo, identificato in sede di rilascio account, presenta la domanda on-line (Pulsante "Presenta Domanda") sulla piattaforma informatica di Sviluppo Toscana S.p.A, in conformità alle modalità di presentazione contenute nell'Allegato H ed entro le ore 17.00 del 24 novembre 2014, e che le domande di aiuto presentate nel rispetto delle modalità e dei termini di presentazione previsti al paragrafo 4 del bando sono sottoposte a istruttoria di ammissibilità e valutazione, come specificato al paragrafo 5 del

bando.

19) Si sottopone il caso di un periodico on-line che intende partecipare al bando Informazione e si richiedono le seguenti precisazioni:

1) Noi operiamo attraverso due soggetti giuridici che hanno le medesime finalità: uno è un'associazione e l'altro è una snc.

Entrambi i soggetti hanno pieno titolo per partecipare al bando e presentare un progetto oppure l'associazione, non avendo finalità di lucro, non rientra nella definizione di impresa?

2) Nei requisiti di ammissibilità si legge:

“.. b) per i quotidiani e periodici online:

1. siano registrate presso la cancelleria di un tribunale della Regione toscana all'interno della circoscrizione in cui la testata ha la redazione (ai sensi dell'art. 5 della L. 47/1948) e che quindi abbiano individuato un direttore responsabile;”.

Questo requisito deve essere posseduto prima della presentazione del 24 novembre 2014?

“2. siano aggiornate con periodicità quotidiana, con una media quotidiana non inferiore agli 8 articoli giornalistici prodotti dalla redazione, i cui contenuti siano originali e pubblicati esclusivamente on line;”

Anche questo è un requisito da rispettare prima della presentazione della domanda di aiuto?

1. Il paragrafo 2.1 del bando specifica che possono presentare domanda le Micro, Piccole e Medie Imprese (MPMI) come definite dalla Raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003, n. 2003/361/CE, che svolgono un'attività identificata come prevalente rientrante in uno degli ambiti elencati nello stesso paragrafo.

Ai sensi della Raccomandazione di cui sopra *"Si considera impresa ogni entità, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, che eserciti un'attività economica. In particolare sono considerate tali le entità che esercitano un'attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitino un'attività economica"*.

Se, alla data di presentazione della domanda di aiuto, il soggetto richiedente è in possesso di tutti i requisiti di ammissibilità come specificati ai paragrafi 2.1 e 2.2 del bando, compresi quelli specifici per categoria di beneficiari, lo stesso può essere considerato come soggetto ammissibile a presentare domanda di aiuto.

Si ricorda che la data di presentazione della domanda di aiuto è quella in cui il legale rappresentante dell'impresa richiedente il contributo, identificato in sede di rilascio account, presenta la domanda on-line (Pulsante “Presenta Domanda”) sulla piattaforma informatica di Sviluppo Toscana S.p.A, in conformità alle modalità di presentazione contenute nell'Allegato H ed entro le ore 17.00 del 24 novembre 2014, e che le domande di aiuto presentate nel rispetto delle modalità e dei termini di presentazione previsti al paragrafo 4 del bando sono sottoposte a istruttoria di ammissibilità e valutazione, come specificato al paragrafo 5 del bando.

2. Tutti i requisiti di ammissibilità come specificati ai paragrafi 2.1 e 2.2 del bando, compresi quelli specifici per categoria di beneficiari, devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda di aiuto come sopra specificata; pertanto, il requisito di cui al paragrafo 2.2, lettera b), punto 1 del bando deve essere posseduto alla data di presentazione della domanda di aiuto. Inoltre, ai sensi del paragrafo 4.3 lettera L) del bando, l'impresa è tenuta ad allegare alla domanda di aiuto *DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE L'ISCRIZIONE DELLA TESTATA GIORNALISTICA ON-LINE PRESSO APPOSITO REGISTRO TENUTO DALLA CANCELLERIA DI UN TRIBUNALE DELLA REGIONE TOSCANA ALL'INTERNO DELLA CIRCOSCRIZIONE IN CUI LA TESTATA HA LA REDAZIONE.*

Come indicato nella precedente risposta, tutti i requisiti di ammissibilità come specificati ai paragrafi 2.1 e 2.2 del bando, compresi quelli specifici per categoria di beneficiari, devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda di aiuto come sopra specificata; pertanto, anche il requisito di cui al paragrafo 2.2, lettera b), punto 2 del bando deve essere posseduto alla data di presentazione della domanda di aiuto.

20) Si presenta il caso di un'impresa, beneficiaria di un contributo del bando POR CREO 1.3 E Testate giornalistiche on-line, e si chiedono chiarimenti in merito a quanto previsto dal bando "Possono presentare domanda anche le imprese già ammesse all'agevolazione a valere su un bando precedente avente ad oggetto medesimi finalità e obiettivi, purché alla data dipresentazione della domanda abbiano richiesto l'erogazione a saldo del contributo concesso". L'impresa in questione ha ottenuto una proroga dei termini per concludere il progetto al 4 dicembre 2014 e dovrebbe, quindi, richiedere il saldo prima della conclusione del progetto; questa impresa può presentare domanda di aiuto sul bando Informazione?

R. Per poter presentare domanda di aiuto, ai sensi del paragrafo 2.2 del bando, le imprese già ammesse all'agevolazione a valere su un bando precedente, avente a oggetto medesimi obiettivi e finalità, devono aver richiesto l'erogazione a saldo del contributo concesso alla data di presentazione della domanda di aiuto.

Si ricorda che la data di presentazione della domanda di aiuto è quella in cui il legale rappresentante dell'impresa richiedente il contributo, identificato in sede di rilascio account, presenta la domanda on-line (Pulsante "Presenta Domanda") sulla piattaforma informatica di Sviluppo Toscana S.p.A, in conformità alle modalità di presentazione contenute nell'Allegato H ed entro le ore 17.00 del 24 novembre 2014.

Pertanto, per poter presentare domanda, il soggetto citato deve aver richiesto, alla data di presentazione della domanda come sopra definita, l'erogazione a saldo del contributo concesso.

21) Si sottopone il caso di una casa editrice di una rivista diffusa nella provincia di XXX (che ha 28 comuni) e in alcune zone delle province limitrofe, che arriva a toccare un territorio di circa 30-35 comuni. Con una tale diffusione, il soggetto in questione può presentare domanda di aiuto?

R. Considerato che dal seguente sito internet <http://www.regione.toscana.it/statistiche> > Dati statistici > Popolazione > Popolazione residente, movimento anagrafico e tassi per Comune risultano censiti in Toscana, per l'anno 2013, 285 comuni, l'impresa individuale citata non rispetta il requisito indicato nell'Allegato A - lettera g) al bando, espressamente previsto per la stampa quotidiana e periodica ("prodotto diffuso a pagamento in almeno un terzo dei comuni della Toscana").

22) Al punto 14 del paragrafo 2.2 del bando viene richiesto di non aver effettuato, nei 24 mesi antecedenti la pubblicazione del bando, riduzioni dell'attività tali da comportare una riduzione del personale superiore al 30%. In allegato inviamo il prospetto dei dipendenti, escluso tirocinanti e contratti di collaborazione, da settembre 2012 a oggi. È possibile sapere se possiamo partecipare al bando?

R. Per il controllo del requisito previsto al paragrafo 2.2 punto 14 del bando, è necessario prendere a riferimento la data di pubblicazione sul BURT del Decreto di approvazione del Bando (BURT n. 37 del 17 settembre 2014) e verificare se, nei ventiquattro mesi precedenti, vi è stata una riduzione dell'attività tale da comportare una riduzione del personale superiore al 30% rispetto al personale presente all'interno dell'impresa al momento di presentazione della domanda di aiuto. Ai fini della verifica, rientra nella definizione di "personale" il personale con contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato e determinato.

Sulla base di quanto sopra esposto, l'impresa stessa è tenuta a verificare il rispetto del requisito di cui al paragrafo 2.2 punto 14 del bando.

23) Una società proprietaria sia di una emittente televisiva in digitale terrestre che di una emittente radio via etere può presentare due progetti distinti sul bando Informazione?

R. Il bando non pone nessuna limitazione in merito al numero di progetti che una singola impresa può presentare. Pertanto, nel rispetto di tutti i requisiti di ammissibilità previsti al paragrafo 2.2 del bando, compresi quelli specifici per categoria di beneficiari, di quanto previsto ai paragrafi 3.5 e 3.6 del bando e di ogni altra condizione contenuta all'interno dello stesso, il soggetto citato può presentare due progetti distinti sul bando in oggetto.

Si precisa che, tutte le proposte progettuali che superano positivamente la fase dell'istruttoria di

ammissibilità, come specificata al paragrafo 5.1 del bando, accedono alla fase di valutazione e sono oggetto di valutazione da parte di un Comitato Tecnico, il quale esaminerà il progetto nella sua interezza sulla base dei criteri indicati al paragrafo 5.4.1 del bando.

24) Un'impresa con contratto di solidarietà è ammmissible ai sensi dell'articolo 2.2 del bando?

R. Si conferma che, qualora, alla data di presentazione della domanda di aiuto, intendendo come tale quella in cui il legale rappresentante dell'impresa richiedente il contributo, identificato in sede di rilascio account, presenta la domanda on-line (Pulsante "Presenta Domanda"), l'impresa sia in possesso di tutti i requisiti di ammissibilità previsti dal paragrafo 2.2 del Bando, tra i quali, in particolare:

1. *l'essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori o essere in possesso della certificazione che attesti la sussistenza e l'importo di crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti della Regione Toscana di importo almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati da parte del medesimo soggetto1 (DURC);*
4. *il non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta, liquidazione volontaria, concordato preventivo né avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti;*
5. *essere economicamente e finanziariamente sano ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà*
14. *non avere effettuato, nei ventiquattro mesi antecedenti la pubblicazione del Bando, riduzioni dell'attività tali da comportare una riduzione del personale superiore al 30%;*

non sussistono preclusioni alla presentazione della domanda di aiuto.

25) Un'associazione che gestisce una radio via web (nata nell'aprile 2014, alla quale è stato assegnato il codice fiscale con l'iscrizione all'Agenzia delle Entrate) può presentare domanda?

R. Si precisa che, ai sensi del paragrafo 2.1 del Bando in oggetto, possono presentare domanda le Micro, Piccole e Medie Imprese (MPMI) come definite dalla Raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003, n. 2003/361/CE, che svolgono un'attività identificata come prevalente rientrante in uno degli ambiti elencati nello stesso paragrafo.

Ai sensi della Raccomandazione di cui sopra "*si considera impresa ogni entità, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, che eserciti un'attività economica. In particolare sono considerate tali le entità che esercitano un'attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitino un'attività economica*".

Inoltre, come precisato al paragrafo 2.2 punto 3 del bando, alla data di presentazione della domanda di aiuto, il richiedente deve, tra gli altri requisiti, "*essere regolarmente iscritta nel Registro delle Imprese della CCIAA territorialmente competente, risultare attiva ed esercitare, in relazione alla sede legale o unità locale, rispettivamente destinatarie dell'intervento, un'attività economica identificata come prevalente rientrante in uno degli ambiti indicati al punto 2.1 del bando;...*".

Per quanto concerne le spese ammissibili, il paragrafo 1.1 specifica che il Bando intende agevolare progetti aventi un particolare rilievo informativo per le comunità locali e che sono, altresì, finanziati interventi di innovazione organizzativa e tecnologica necessari alla realizzazione di tali progetti.

Il paragrafo 3.4 stabilisce che tra le spese sostenute dall'impresa beneficiaria per la realizzazione del progetto ammesso, sostenute dopo la presentazione della domanda di aiuto, saranno ritenute ammissibili quelle, al netto di imposte, tasse e altri oneri relative a:

- a) adeguamento delle apparecchiature/impianti;
- b) acquisto di hardware e software;
- c) spese di consulenza;
- d) servizi di agenzia stampa nazionale/locale acquisiti da soggetti aventi i requisiti specifici di cui al par. 2.2;
- e) costi di connettività;
- f) altri costi operativi;
- g) spese relative al personale impiegato per il progetto.

Inoltre, il paragrafo 3.1 precisa che i progetti aventi un particolare rilievo informativo per le comunità locali devono connotarsi per il contenuto innovativo e riguardare almeno uno dei seguenti temi:

- comunicazione di interventi di pubblica utilità (come protezione civile, campagne sociali ecc.)
- giornalismo d'inchiesta
- giornalismo di informazione legato a comunità e territori specifici, con particolare attenzione per aree montane o svantaggiate e con minore copertura informativa
- canali tematici e iniziative culturali multimediali che si caratterizzino per il loro contenuto informativo su temi sociali, culturali e artistici, educativi e di servizio
- progetti che incentivino il diritto-dovere della comunicazione trasparente da parte delle pubbliche amministrazioni.

Lo stesso paragrafo ribadisce che sono altresì ammessi al sostegno gli investimenti per l'innovazione tecnologica ed organizzativa sostenuti per la realizzazione dei suddetti progetti.

Pertanto, solo qualora il soggetto richiedente possieda i requisiti sopra indicati, lo stesso potrà essere considerato ammissibile ai fini della presentazione della domanda di aiuto.

Si ricorda, infine, che la data di presentazione della domanda di aiuto è quella in cui il legale rappresentante dell'impresa richiedente il contributo, identificato in sede di rilascio account, presenta la domanda on-line (Pulsante "Presenta Domanda") sulla piattaforma informatica di Sviluppo Toscana S.p.A.

26) Un'impresa con attività di ideazione, progettazione e realizzazione di audiovisivi (format televisivi, trasmissioni televisive, film, cortometraggi, documentari, filmati istituzionali e promozionali, servizi giornalistici, spot pubblicitari, videoclip musicali), con codice ATECO 59.11, rientra tra le imprese ammesse a partecipare al bando?

R. Secondo il paragrafo 2.1 del bando possono presentare domanda le Micro, Piccole e Medie Imprese (MPMI) come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea 6 maggio 2003, n. 2003/361/CE, che svolgono un'attività identificata come prevalente rientrante in uno dei seguenti ambiti:

- a) emittenza televisiva digitale terrestre (DTT);
- b) emittenza radiofonica via etere;
- c) web tv, ovvero emittenze che trasmettono esclusivamente via web;
- d) web radio, ovvero radio che trasmettono esclusivamente via web;
- e) stampa quotidiana e periodica;
- f) quotidiani e periodici online;
- g) agenzie di stampa quotidiana via web.

Il codice ATECO 59.11 non rientra tra quelli ammissibili da bando.

27) Si presenta il caso di una società che nel 2013 ha presentato domanda sul "Bando Informazione" entrando in graduatoria; successivamente la società è stata costretta a rinunciare al contributo. Può tale soggetto presentare domanda di aiuto?

R. Se, alla data di presentazione della domanda di aiuto, il soggetto richiedente è in possesso di tutti i requisiti di ammissibilità come specificati al paragrafo 2.2 del bando, compresi quelli specifici per categoria di beneficiari, lo stesso può essere considerato come soggetto ammissibile a presentare domanda di aiuto a valere sul Bando per la concessione di contributi alle imprese di informazione ai sensi della Legge regionale 4 luglio 2013, n. 34.

Si ricorda che la data di presentazione della domanda di aiuto è quella in cui il legale rappresentante dell'impresa richiedente il contributo, identificato in sede di rilascio account, presenta la domanda on-line (Pulsante "Presenta Domanda") sulla piattaforma informatica di Sviluppo Toscana S.p.A, in conformità alle modalità di presentazione contenute nell'Allegato H ed entro le ore 17.00 del 24 novembre 2014.

28) Al paragrafo 2.2 del bando si legge che il richiedente deve possedere, alla data di presentazione della domanda, il seguente requisito:

"essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori o essere in possesso della certificazione che attesti la

sussistenza e l'importo di crediti certi, liquidi e esigibili vantati nei confronti della Regione Toscana di importo almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati da parte del medesimo soggetto1 (DURC). Tale regolarità viene attestata attraverso il documento unico di regolarità contributiva(DURC), nonché attraverso la verifica della regolarità contributiva all'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI). "

Come devono essere provati dal soggetto proponente tali requisiti al momento di presentazione della domanda, dato che non si trova elencata documentazione attinente nel paragrafo 4.3 del bando (Documentazione a corredo della domanda)?

R. Nella scheda RICHIESTA DI CONTRIBUTO (Allegato A), che viene compilata esclusivamente on-line e che viene rilasciata ai sensi del DPR 445/2000, l'impresa attesta il possesso di tutti i requisiti elencati al paragrafo 2.2 del bando. Ai sensi del paragrafo 5.2 del bando, in fase di istruttoria di ammissibilità, verrà verificata la sussistenza, alla data di presentazione della domanda di aiuto, dei requisiti di ammissibilità previsti ai punti da 1) a 4) del paragrafo 2.2 del bando, compreso, quindi, il requisito in questione. Ai sensi del paragrafo 5.3 del bando, l'assenza anche di uno solo dei requisiti di ammissibilità previsti ai punti da 1) a 4) del paragrafo 2.2 del bando costituiscono causa di non ammissione al beneficio.

29) Si sottopone il caso di un'impresa che ha applicato nei mesi scorsi un contratto di solidarietà. Tale situazione è attinente con quanto indicato all'articolo 2.2 del bando "essere economicamente e finanziariamente sano ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà"?

R. Qualora, alla data di presentazione della domanda di aiuto, intendendo come tale quella in cui il legale rappresentante dell'impresa richiedente il contributo, identificato in sede di rilascio account, presenta la domanda on-line (Pulsante "Presenta Domanda"), l'impresa sia in possesso di tutti i requisiti di ammissibilità previsti al paragrafo 2.2 del Bando, tra i quali, in particolare:

1. l'essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori o essere in possesso della certificazione che attesti la sussistenza e l'importo di crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti della Regione Toscana di importo almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati da parte del medesimo soggetto (DURC);

4. il non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta, liquidazione volontaria, concordato preventivo né avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti;

5. essere economicamente e finanziariamente sano ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà

14. non avere effettuato, nei ventiquattro mesi antecedenti la pubblicazione del Bando, riduzioni dell'attività tali da comportare una riduzione del personale superiore al 30%;

non sussistono preclusioni alla presentazione della domanda di aiuto.

In riferimento al punto 5. di cui sopra, il possesso dello stesso requisito è attestato dal richiedente mediante un'auto dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, compilando le apposite dichiarazioni contenute nella scheda RICHIESTA DI CONTRIBUTO - Allegato A. In alternativa alle procedure ordinarie, il possesso dello stesso requisito può essere attestato da parte di soggetti iscritti nel registro dei revisori legali mediante una relazione tecnica unitamente a un'attestazione rilasciata in forma giurata e con esplicita dichiarazione di responsabilità. Su tali relazioni e attestazioni sono effettuati controlli e ispezioni ai sensi del paragrafo 8.1 del bando.

Si precisa che, sulla base dei dati economico-finanziari in possesso dell'impresa, la stessa deve verificare la sussistenza del requisito di cui al punto 5.

30) Si chiedono chiarimenti in merito:

- alla distinzione fra impresa ASSOCIATA e impresa COLLEGATA;

- all'eventuale presenza nella composizione societaria di una grossa impresa. In riferimento a questo secondo punto, l'emittente partner nella partecipazione al bando è una piccola società, ma la sua quota di maggioranza è in mano a una grossa azienda, non classificabile fra le micro imprese. Il requisito di micro impresa deve essere posseduto solo dall'impresa che in prima persona partecipa al bando o anche da eventuali associate/collegate?

R. Il requisito relativo alla dimensione d'impresa deve essere posseduto da ogni singola impresa richiedente il contributo sia che la domanda di aiuto sia presentata da una singola impresa che da un raggruppamento di imprese. Per la determinazione della dimensione aziendale è necessario fare riferimento alla Raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003 (2003/361/CE) [pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 124 del 20 maggio 2003 e sue successive modifiche, recepita dal Decreto del Ministero delle Attività Produttive 18 aprile 2005, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana N. 238 del 12 ottobre 2005], con riguardo alle eventuali relazioni di associazione e collegamento; pertanto, i dati di eventuali imprese associate/collegate all'impresa richiedente l'aiuto dovranno essere presi in considerazione per il calcolo della dimensione di impresa, secondo le indicazioni contenute nel Decreto sopra citato.

Ai sensi della suddetta Raccomandazione, sono considerate associate le imprese, tra le quali esiste la seguente relazione:

un'impresa detiene, da sola oppure insieme ad una o più imprese collegate, il 25% o più del capitale o dei diritti di voto di un'altra impresa.

Sono considerate collegate le imprese fra le quali esiste una delle seguenti relazioni:

- a) l'impresa in cui un'altra impresa dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
- b) l'impresa in cui un'altra impresa dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;
- c) l'impresa su cui un'altra impresa ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge applicabile consenta tali contratti o clausole;
- d) le imprese in cui un'altra, in base ad accordi con altri soci, controlla da sola la maggioranza dei diritti di voto.

Ai sensi dell'art. 3 comma 5 della citata normativa, nel caso in cui l'impresa richiedente l'agevolazione sia collegata ad una o più imprese, i dati da prendere in considerazione sono quelli desunti dal bilancio consolidato. Nel caso in cui le imprese direttamente o indirettamente collegate all'impresa richiedente non siano riprese nei conti consolidati, ovvero non esistano conti consolidati, ai dati dell'impresa richiedente si sommano interamente i dati degli occupati e del fatturato o del totale di bilancio desunti dal bilancio di esercizio di tali imprese. Devono, inoltre, essere aggiunti, in misura proporzionale, i dati delle eventuali imprese associate alle imprese collegate - situate immediatamente a monte o a valle di queste ultime - a meno che tali dati non siano stati già ripresi tramite i conti consolidati in proporzione almeno equivalente alle percentuali di cui al comma 4.

Si ricorda, inoltre, che in caso di domanda presentata da un Raggruppamento di imprese, le imprese costituenti il raggruppamento non devono risultare associate o collegate con altra impresa richiedente l'aiuto all'interno dell'aggregazione, secondo la nozione di associazione e collegamento prevista dalla stessa Raccomandazione di cui sopra.

31) Tra i requisiti elencati al paragrafo 2.2 del bando sono indicati anche quelli previsti dalla Legge Regionale n. 34/2013 per le diverse categorie di imprese. Per i quotidiani on-line, alla lettera f), è indicato, tra gli altri, il seguente requisito:

2) redazione giornalistica con almeno un giornalista dipendente con contratto a tempo pieno o unità di lavoro equivalenti, così come definite con deliberazione della Giunta regionale;

A quale Deliberazione di Giunta regionale si fa riferimento?

R. In riferimento all'indicazione contenuta all'articolo 3 comma 2 lettera f) punto 2) della Legge Regionale 34/2013 (... "unità di lavoro equivalenti, così come definite con Deliberazione della Giunta regionale"), si precisa che il "refuso" è dato dal rinvio a Deliberazione di giunta regionale con riguardo alla definizione di "unità di lavoro equivalenti", non alla formulazione e alla sottessa ratio della Legge 34/2013 che, nell'individuare come requisito quello dell'esistenza di tre giornalisti dipendenti con contatto a tempo pieno, ha voluto precisare che tale computo poteva essere effettuato anche sulla base delle unità di lavoro equivalenti.

Stante l'inesistenza della sopra citata Delibera di giunta, la verifica del requisito sarà effettuata attraverso il conteggio delle unità di lavoro dipendente equivalente a tempo pieno secondo le modalità riconosciute a livello nazionale e comunitario.

32) Può partecipare al bando un'Associazione senza scopo di lucro con attività prevalente editoriale, iscritta al REA?

R. Il paragrafo 2.1 del bando specifica che possono presentare domanda le Micro, Piccole e Medie Imprese (MPMI) come definite dalla Raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003, n. 2003/361/CE, che svolgono un'attività identificata come prevalente rientrante in uno degli ambiti elencati nello stesso paragrafo.

Ai sensi della Raccomandazione di cui sopra "Si considera impresa ogni entità, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, che eserciti un'attività economica. In particolare sono considerate tali le entità che esercitano un'attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitino un'attività economica".

Inoltre, come precisato al paragrafo 2.2 punto 3 del bando, alla data di presentazione della domanda di aiuto, il richiedente deve, tra gli altri requisiti, "essere regolarmente iscritta nel Registro delle Imprese della CCIAA territorialmente competente, risultare attiva ed esercitare, in relazione alla sede legale o unità locale, rispettivamente destinatarie dell'intervento, un'attività economica identificata come prevalente rientrante in uno degli ambiti indicati al punto 2.1 del bando;...".

Pertanto, se alla data di presentazione della domanda di aiuto il soggetto richiedente è in possesso di tutti i requisiti di ammissibilità, come specificati ai paragrafi 2.1 e 2.2 del bando, compresi quelli specifici per categoria di beneficiari, lo stesso può essere considerato come soggetto ammissibile a presentare domanda di aiuto.

Si ricorda che la data di presentazione della domanda di aiuto è quella in cui il legale rappresentante dell'impresa richiedente il contributo, identificato in sede di rilascio account, presenta la domanda on-line (Pulsante "Presenta Domanda") sulla piattaforma informatica di Sviluppo Toscana S.p.A, in conformità alle modalità di presentazione contenute nell'Allegato H ed entro le ore 17.00 del 24 novembre 2014.

33) Si sottopone il caso di una società che pubblica un periodico diffuso nelle province di Arezzo-Siena-Firenze, ma principalmente nell'area di Arezzo. La rivista è diffusa in cartaceo sia in abbonamento che gratuitamente con un doppio canale di distribuzione; esiste poi dal 2009 la versione app. Questa tipologia di prodotto/azienda può partecipare al bando?

Si precisa che la rivista è diffusa a pagamento solo su abbonamento, non tramite edicola. Ciò comporta che vengono accettati abbonamenti da qualsiasi zona (come ogni rivista). Gli abbonati sono in provincia di Arezzo, Firenze, Siena, ma certamente non in ogni comune. Qual è l'elemento discriminante per l'accesso? Via abbonamento la rivista è disponibile in tutti i comuni, ma come per la diffusione in edicola, la diffusione e disponibilità non comporta l'acquisto da parte del lettore-cliente.

R. Considerato che dal seguente sito internet <http://www.regione.toscana.it/statistiche> > Dati statistici > Popolazione > Popolazione in Toscana: dati 2013 su movimento naturale, famiglie e convivenze > Popolazione residente, movimento anagrafico e tassi per Comune risultano censiti in Toscana, per l'anno 2013, 285 comuni [di cui 42 per la provincia di Firenze, 39 per la provincia di Arezzo e 36 per la provincia di Siena] il soggetto citato rispetterebbe il requisito indicato nell'Allegato A - lettera g) al bando, espressamente previsto per la stampa quotidiana e periodica ("prodotto diffuso a pagamento in almeno un terzo dei comuni della Toscana"), se il prodotto venisse diffuso a pagamento in tutti i comuni delle tre province sopra citate. Diversamente, se diffuso a pagamento nei soli comuni della provincia di Arezzo, il soggetto citato non rispetterebbe il requisito di cui sopra.

Come indicato nel requisito specifico, l'elemento discriminante è la diffusione **a pagamento in almeno un terzo dei comuni della Toscana**; il bando non individua nessuna specifica in merito alla modalità (abbonamento, edicola, ...) con cui avviene la diffusione del prodotto.

34) Può partecipare al bando un'associazione culturale non a scopo di lucro nata nell'Aprile del 2014, non iscritta nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio, ma al REA della Camera di Commercio?

R. Il soggetto citato può ritenersi ammissibile a presentare domanda di aiuto, in quanto il Repertorio delle notizie Economiche e Amministrative (R.E.A.) è istituito presso l'Ufficio del Registro delle Imprese.

35) In riferimento ai requisiti previsti al punto g) per la stampa quotidiana e periodica, si chiede se un giornale mensile in lingua inglese [free press, 11 numeri l'anno, 10.000 copie distribuite gratuitamente principalmente su 2 province (Firenze e Prato) attraverso canali di distribuzione quali istituti, università, consolati ecc.., 500 abbonamenti, all'interno del quale solo il direttore responsabile è iscritto all'albo dei giornalisti] può partecipare al bando.

R. considerato che dal seguente sito internet <http://www.regione.toscana.it/statistiche> > Dati statistici > Popolazione > Popolazione in Toscana: dati 2013 su movimento naturale, famiglie e convivenze > Popolazione residente, movimento anagrafico e tassi per Comune risultano censiti in Toscana, per l'anno 2013, 285 comuni [di cui 42 per la provincia di Firenze e 7 per la provincia di Prato] il soggetto citato non rispetta il requisito indicato nell'Allegato A - lettera g) al bando, espressamente previsto per la stampa quotidiana e periodica ("prodotto diffuso a pagamento in almeno un terzo dei comuni della Toscana"), anche in considerazione del fatto che, nel quesito, sono citate 10.000 copie distribuite gratuitamente e non a pagamento come espressamente previsto dal requisito specifico.

Relativamente all'Allegato A - Lettera g) per la stampa quotidiana e periodica - requisito 2) "attività giornalistica svolta da personale iscritto all'albo dei giornalisti, nonché da praticanti in numero non superiore ad uno per ogni tre iscritti impiegati" si specifica che tale requisito deve essere inteso come segue: l'attività giornalistica deve essere svolta da personale iscritto all'albo dei giornalisti e, nel caso in cui siano presenti tre iscritti all'albo, deve essere presente un solo praticante.

36) In riferimento ai requisiti di ammissibilità previsti al paragrafo 2.2 del bando, si chiede se una testata è in regola avendo un direttore responsabile e dei collaboratori che pagano in autonomia l'INPGI, oppure se è necessario avere contratti che implicano il pagamento dell'INPGI da parte dell'azienda.

R. Il requisito previsto al paragrafo 2.2 punto 1 del bando deve essere posseduto dall'impresa richiedente.

37) Una cooperativa che prende in affitto un giornale da un'associazione e inizia a svolgere come attività prevalente la pubblicazione del giornale rientra tra i beneficiari?

R. Il paragrafo 2.1 del bando specifica che possono presentare domanda le Micro, Piccole e Medie Imprese (MPMI) come definite dalla Raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003, n. 2003/361/CE, che svolgono un'attività identificata come prevalente rientrante in uno degli ambiti elencati nello stesso paragrafo, nello specifico:

- a) emittenza televisiva digitale terrestre (DTT);
- b) emittenza radiofonica via etere;
- c) web tv, ovvero emittenze che trasmettono esclusivamente via web;
- d) web radio, ovvero radio che trasmettono esclusivamente via web;
- e) stampa quotidiana e periodica;
- f) quotidiani e periodici online;
- g) agenzie di stampa quotidiana via web.

Inoltre, come precisato al paragrafo 2.2 punto 3 del bando, alla data di presentazione della domanda di aiuto, il richiedente deve, tra gli altri requisiti, "essere regolarmente iscritta nel Registro delle Imprese della CCIAA territorialmente competente, risultare attiva ed esercitare, in relazione alla sede legale o unità locale, rispettivamente destinatarie dell'intervento, un'attività economica identificata come prevalente rientrante in uno degli ambiti indicati al punto 2.1 del bando;..." sopra elencati.

Pertanto, se alla data di presentazione della domanda di aiuto il soggetto richiedente rientra nella definizione di MPMI, svolge un'attività identificata come prevalente rientrante in uno degli ambiti sopra elencati ed è in possesso di tutti i requisiti di ammissibilità, come specificati al paragrafo 2.2 del bando, compresi quelli specifici per categoria di beneficiari, lo stesso può essere considerato come soggetto ammissibile a presentare domanda di aiuto.

38) Fra i requisiti previsti per le emittenti radiofoniche via etere si citano, tra gli altri: "2,5 ore di trasmissione locale auto-prodotta in orario 7.00 - 22.00". Poiché molte emittenti hanno un palinsesto differenziato (lunedì - venerdì e sabato-domenica), il limite può intendersi medio-settimanale (tot. 17,5 ore settimana) oppure va inteso come 2,5 ore giornaliere dal lunedì alla domenica?

R. Il requisito previsto all'interno dell'Allegato 1 lettera d) punto 4 del bando deve essere inteso come informazione locale auto-prodotta per almeno 2 ore e mezza del palinsesto diurno, compreso tra le ore 7.00 e le ore 22.30, dal lunedì alla domenica.

39) Relativamente al requisito previsto per le emittenti radiofoniche via etere "2,5 ore di trasmissione locale auto-prodotta in orario 7.00 - 22.00", cosa si intende per informazione ? Si intendono in maniera restrittiva Giornali Radio e trasmissioni redazionali o anche informazione legata a Cultura & Spettacolo (spettacoli teatrali, cinematografici, recensioni di mostre d'arte etc etc)? Tali programmi devono essere realizzati e messi in onda da giornalisti o possono essere realizzati da giornalisti e messi in onda con speaker (solo per informazione di cultura e spettacolo)?

R. Per informazione locale auto-prodotta si deve intendere la trasmissione di programmi informativi su avvenimenti politici, religiosi, economici, sociali, sindacali o culturali, che riguardino temi e argomenti di interesse locale. Tali programmi informativi devono essere realizzati da giornalisti e possono essere messi in onda con speaker.

40) È ammisible un'emittente televisiva digitale terrestre che nel suo organico non ha una redazione giornalistica con almeno tre giornalisti dipendenti con contratto a tempo pieno?

R. Tra i requisiti specifici elencati all'articolo 3 comma 2 lettera a) punto 3) della Legge Regionale 34/2013 è previsto espressamente che la redazione giornalistica sia composta da almeno tre giornalisti dipendenti con contratto a tempo pieno o unità di lavoro equivalenti; pertanto, se alla data di presentazione della domanda di aiuto il soggetto richiedente non è in possesso di tale requisito, lo stesso non può considerarsi ammissibile a presentare domanda di aiuto.

41) Nella scheda relativa alla dimensione aziendale viene chiesto di specificare DI ESSERE NELLA SEGUENTE CONDIZIONE IN RIFERIMENTO AI RAPPORTI CON ALTRE IMPRESE. La presentazione del progetto come Rete di Imprese è da considerare autonoma, associata o collegata?

R. Il requisito relativo alla dimensione d'impresa deve essere posseduto da ogni singola impresa richiedente il contributo sia che la domanda di aiuto sia presentata da una singola impresa che da un raggruppamento di imprese.

Per la determinazione della dimensione aziendale è necessario fare riferimento alla Raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003 (2003/361/CE) [pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 124 del 20 maggio 2003 e sue successive modifiche, recepita dal Decreto del Ministero delle Attività Produttive 18 aprile 2005, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana N. 238 del 12 ottobre 2005], con riguardo alle eventuali relazioni di associazione e collegamento; pertanto, i dati di eventuali imprese associate/collegate all'impresa richiedente l'aiuto dovranno essere presi in considerazione per il calcolo della dimensione di impresa, secondo le indicazioni contenute nel Decreto sopra citato.

Ai sensi della suddetta Raccomandazione, sono considerate associate le imprese, tra le quali esiste la seguente relazione:

un'impresa detiene, da sola oppure insieme ad una o più imprese collegate, il 25% o più del capitale o dei diritti di voto di un'altra impresa.

Sono considerate collegate le imprese fra le quali esiste una delle seguenti relazioni:

- a) l'impresa in cui un'altra impresa dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
- b) l'impresa in cui un'altra impresa dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;
- c) l'impresa su cui un'altra impresa ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge applicabile consenta tali contratti o clausole;
- d) le imprese in cui un'altra, in base ad accordi con altri soci, controlla da sola la maggioranza dei diritti di voto.

Ai sensi dell'art. 3 comma 5 della citata normativa, nel caso in cui l'impresa richiedente l'agevolazione sia collegata ad una o più imprese, i dati da prendere in considerazione sono quelli desunti dal bilancio consolidato. Nel caso in cui le imprese direttamente o indirettamente collegate all'impresa richiedente non siano riprese nei conti consolidati, ovvero non esistano conti consolidati, ai dati dell'impresa richiedente si sommano interamente i dati degli occupati e del fatturato o del totale di bilancio desunti dal bilancio di esercizio di tali imprese. Devono, inoltre, essere aggiunti, in misura proporzionale, i dati delle eventuali imprese associate alle imprese collegate - situate immediatamente a monte o a valle di queste ultime - a meno che tali dati non siano stati già ripresi tramite i conti consolidati in proporzione almeno equivalente alle percentuali di cui al comma 4.

Si ricorda, inoltre, che in caso di domanda presentata da un Raggruppamento di imprese, le imprese costituenti il raggruppamento non devono risultare associate o collegate con altra impresa richiedente l'aiuto all'interno dell'aggregazione, secondo la nozione di associazione e collegamento prevista dalla stessa Raccomandazione di cui sopra.

42) Può partecipare un'emittente televisiva che ha nel suo organico:

n.1 giornalista assunto a tempo pieno

n.2 giornalisti assunti a tempo part time (50%)

n.1 praticante assunto a tempo pieno?

R. 1. Tra i requisiti specifici elencati all'art. 3 comma 2 lettera a) punti 2) e 3) della Legge Regionale 34/2013 è previsto espressamente quanto segue:

.attività giornalistica svolta da personale iscritto all'albo dei giornalisti nonché da praticanti in numero non superiore a uno per ogni due iscritti impiegati.

Si specifica che tale requisito deve essere inteso come segue: l'attività giornalistica deve essere svolta da personale iscritto all'albo dei giornalisti e, nel caso in cui siano presenti due iscritti all'albo, deve essere presente un solo praticante.

2. In riferimento all'indicazione contenuta all'articolo 3 comma 2 della Legge Regionale 34/2013 (... "redazione giornalistica con almeno tre giornalisti dipendenti con contratto a tempo pieno o unità di lavoro equivalenti, così come definite con Deliberazione della Giunta regionale"), si precisa che il "refuso" è dato dal rinvio a Deliberazione di giunta regionale con riguardo alla definizione di "unità di lavoro equivalenti", non alla formulazione e alla sottesa ratio della Legge 34/2013 che, nell'individuare come requisito quello dell'esistenza di tre giornalisti dipendenti con contatto a tempo pieno, ha voluto precisare che tale computo poteva essere effettuato anche sulla base delle unità di lavoro equivalenti.

Stante l'inesistenza della sopra citata Delibera di giunta, la verifica del requisito sarà effettuata attraverso il conteggio delle unità di lavoro dipendente equivalente a tempo pieno secondo le modalità riconosciute a livello nazionale e comunitario.

Pertanto, nello specifico caso citato, due giornalisti assunti part time al 50% corrispondono a un giornalista assunto a tempo pieno nel calcolo dei tre giornalisti dipendenti facenti parte della redazione giornalistica.

Si ricorda che, per poter essere considerato come soggetto ammissibile a presentare domanda di aiuto, alla data di presentazione della domanda di aiuto il soggetto richiedente deve essere in possesso, tra gli altri, di tali requisiti specifici.

Si ricorda, inoltre, che il possesso dei requisiti di cui ai punti da 2) a 16) del paragrafo 2.2 del bando è

attestato dal richiedente mediante auto dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, compilando le apposite dichiarazioni contenute nello schema di domanda di cui all'Allegato A del presente bando; per le imprese prive di sede o unità locale in Toscana al momento della presentazione della domanda, i requisiti di cui ai punti 2) e 3) del paragrafo 2.2 del bando sono resi sotto forma di impegno (compilando un'apposita dichiarazione) e devono risultare da visura prima dell'erogazione a titolo di anticipo/a saldo.

Ai sensi del paragrafo 5.2 del bando, in fase di istruttoria di ammissibilità verrà verificata la sussistenza, alla data di presentazione della domanda di aiuto, dei requisiti di ammissibilità previsti ai punti da 1) a 4) del paragrafo 2.2 del bando. Inoltre, ai sensi del paragrafo 8 del bando, l'Amministrazione regionale procede a controlli puntuali e a campione sui requisiti di ammissibilità secondo le modalità previste nello stesso paragrafo.

Si precisa che, sulla base dei dati e delle informazioni in possesso dell'impresa, la stessa deve verificare la sussistenza di tutti i requisiti espressamente richiesti dal bando.

Si precisa, inoltre, che, tutte le proposte progettuali che superano positivamente la fase dell'istruttoria di ammissibilità, come specificata al paragrafo 5.1 del bando, accedono alla fase di valutazione e sono oggetto di valutazione da parte di un Comitato Tecnico, il quale esaminerà il progetto nella sua interezza sulla base dei criteri indicati al paragrafo 5.4.1 del bando.

3. INTERVENTI FINANZIABILI E SPESE AMMISSIBILI

1) Quali spese sono da considerarsi ammissibili sul presente bando?

R. Ai sensi del paragrafo 3.4 del bando, sono ritenute ammissibili, al netto di imposte, tasse e altri oneri, le spese, sostenute dopo la presentazione della domanda, relative a:

- a) adeguamento delle apparecchiature/impianti
- b) acquisto di hardware e software
- c) spese di consulenza
- d) servizi di agenzia stampa nazionale/locale acquisiti da soggetti aventi i requisiti specifici di cui al paragrafo 2.2 del bando
- e) costi di connettività
- f) altri costi operativi
- g) spese relative al personale impiegato per il progetto.

2) Esistono linee guida più dettagliate per quanto riguarda le spese ammissibili?

R. Per quanto riguarda le spese ammissibili è necessario fare riferimento al paragrafo 3.4 del bando. Non è al momento disponibile un ulteriore documento di dettaglio.

3) Nel caso di un progetto che prevede una durata di sei mesi, le spese per il personale impegnato nel progetto sono ammissibili per tutti i sei mesi?

R. Il paragrafo 3.4 del bando specifica che, per quanto riguarda le spese di funzionamento previste alle lettere d), e), f), g) dello stesso paragrafo, tra le quali rientrano le spese relative al personale impiegato per il progetto, "deve trattarsi di spese collegate direttamente al progetto informativo e ad esso direttamente imputabili, sostenute a partire dalla data di presentazione della domanda di aiuto e fino alla conclusione dello stesso".

Sono, quindi, ammissibili le spese relative al personale impiegato per il progetto direttamente collegate al progetto informativo e sostenute nell'arco temporale sopra specificato.

Si ricorda che la data di presentazione della domanda di aiuto deve essere intesa come quella in cui il legale rappresentante dell'impresa richiedente il contributo, identificato in sede di rilascio account, presenta la domanda on-line (Pulsante "Presenta Domanda") sulla piattaforma informatica di Sviluppo Toscana S.p.A, in conformità alle modalità di presentazione contenute nell'Allegato H ed entro le ore 17.00 del 24 novembre 2014.

4) Quale documentazione è necessaria a corredo della domanda per quanto riguarda la voce di spesa g) "spese relative al personale impiegato per il progetto"? Per quanti mesi sono ammesse tali spese?

R. In riferimento alla voce di spesa prevista al paragrafo 3.4 lettera g) del bando - spese relative al personale impiegato per il progetto - è necessario allegare lettere di incarico, nelle quali indicare nome e cognome del personale impiegato per il progetto, descrizione di attività/compiti assegnati nell'ambito del progetto e importo imputato. Si specifica che rientra nella definizione di "personale" il personale con contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato e determinato.

Come indicato nello stesso paragrafo sopra citato, *"Relativamente alle spese di funzionamento di cui alle lettere d), e), f), g), deve trattarsi di spese collegate direttamente al progetto informativo e ad esso direttamente imputabili, sostenute a partire dalla data di presentazione della domanda di aiuto e fino alla conclusione dello stesso"*.

Si ricorda che la data di presentazione della domanda di aiuto è quella in cui il legale rappresentante dell'impresa richiedente il contributo, identificato in sede di rilascio account, presenta la domanda on-line (Pulsante "Presenta Domanda") sulla piattaforma informatica di Sviluppo Toscana S.p.A, in conformità alle modalità di presentazione contenute nell'Allegato H ed entro le ore 17.00 del 24 novembre 2014.

5) Qual è l'investimento minimo e massimo in caso di domanda presentata da un raggruppamento di imprese?

R. Come specificato al paragrafo 3.2 del bando - Massimali di investimento, l'importo minimo di € 50.000 e l'importo massimo di € 250.000 sono riferiti al costo totale del progetto, pertanto, in caso di domanda di aiuto presentata da un raggruppamento di imprese il costo totale del progetto non deve essere inferiore a € 50.000 né superiore a € 250.000.

6) Quali contributi ottenuti in regime "de minimis" devono essere dichiarati?

R. Ai sensi del paragrafo 2.2 del bando, al momento di presentazione della domanda di aiuto, l'impresa deve essere in possesso di tutti i requisiti soggettivi disciplinati dallo stesso, tra cui al punto 13, essere in regola con la normativa sul "de minimis" ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013.

Secondo quanto stabilito dal Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, si specifica che nell'importo complessivo di cui all'art. 3 comma 2 dello stesso deve essere calcolato l'importo potenziale dell'aiuto "de minimis" richiesto sul bando in oggetto e l'importo di qualsiasi altro aiuto concesso [(ma non ancora ricevuto, si legga effettivamente erogato). Per atto di concessione formale si intende il Decreto di approvazione della graduatoria sul BURT] e l'importo di qualsiasi altro aiuto ricevuto (si legga effettivamente erogato), a norma del Regolamento sopra indicato o di altri Regolamenti «de minimis», durante l'esercizio finanziario in corso e nei due esercizi finanziari precedenti.

Qualora il contributo effettivamente erogato risulti, però, inferiore rispetto a quello concesso con l'approvazione della graduatoria, sarà necessario indicare l'importo effettivamente erogato e riportare gli estremi del decreto di liquidazione.

Ai fini del calcolo del contributo ammissibile a valere sul presente bando, sarà la Regione Toscana che verificherà, a seconda dell'anno in cui verrà certificato il decreto di concessione del presente aiuto, il plafond disponibile per ciascuna impresa nel rispetto del regime "de minimis", considerando alternativamente le annualità 2012-2013-2014, nel caso in cui la graduatoria delle domande a valere sul presente bando sia approvata entro il 31/12/2014, o le annualità 2013-2014-2015 qualora la graduatoria sia approvata nel corso del 2015.

Si ricorda che la data di presentazione della domanda di aiuto deve essere intesa come quella in cui il legale rappresentante dell'impresa richiedente il contributo, identificato in sede di rilascio account, presenta la domanda on-line (Pulsante "Presenta Domanda") sulla piattaforma informatica di Sviluppo Toscana S.p.A, in conformità alle modalità di presentazione contenute nell'Allegato H ed entro le ore 17.00 del 24 novembre 2014.

7) a. Tra le spese ammissibili di cui alla lettera g) del bando possono essere comprese anche ore di personale con contratto CO. CO. CO?

b. Esistono limiti percentuali di ammissione delle diverse spese (ovvero il progetto potrebbe essere composto ipoteticamente anche di sole spese del personale)?

R. a. In riferimento alla voce di spesa prevista al paragrafo 3.4 lettera g) del bando - spese relative al personale impiegato per il progetto - si specifica che rientra nella definizione di "personale" il personale con contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato e determinato e che per tale personale è necessario allegare alla domanda di aiuto lettere di incarico, nelle quali indicare nome e cognome del personale impiegato per il progetto, descrizione di attività/compiti assegnati nell'ambito del progetto e importo imputato.

b. Il paragrafo 1.1 del bando specifica che il bando intende agevolare progetti aventi un particolare rilievo informativo per le comunità locali e che sono, altresì, finanziati interventi di innovazione organizzativa e tecnologica necessari alla realizzazione di tali progetti. Inoltre, il paragrafo 3.1 del bando precisa che i progetti aventi un particolare rilievo informativo per le comunità locali devono connotarsi per il contenuto innovativo e riguardare almeno uno dei seguenti temi:

- comunicazione di interventi di pubblica utilità (come protezione civile, campagne sociali ecc.)
- giornalismo d'inchiesta
- giornalismo di informazione legato a comunità e territori specifici, con particolare attenzione per aree montane o svantaggiate e con minore copertura informativa
- canali tematici e iniziative culturali multimediali che si caratterizzino per il loro contenuto informativo su temi sociali, culturali e artistici, educativi e di servizio
- progetti che incentivino il diritto-dovere della comunicazione trasparente da parte delle pubbliche amministrazioni.

Lo stesso paragrafo ribadisce che sono altresì ammessi al sostegno gli investimenti per l'innovazione tecnologica ed organizzativa sostenuti per la realizzazione dei suddetti progetti e ad essi direttamente correlati.

Risulta, quindi, ammissibile un progetto che preveda soltanto spese di personale, in quanto è ammissibile anche il solo progetto comunicativo, senza che questo sia necessariamente collegato al progetto di investimento.

Si precisa che, tutte le proposte progettuali che superano positivamente la fase dell'istruttoria di ammissibilità, come specificata al paragrafo 5.1 del bando, accedono alla fase di valutazione e sono oggetto di valutazione da parte di un Comitato Tecnico, il quale esaminerà il progetto nella sua interezza sulla base dei criteri indicati al paragrafo 5.4.1 del bando.

Il paragrafo 3.4 del bando non indica nessun limite percentuale rispetto alle varie tipologie di spese ammissibili, specificando che, per quanto riguarda le spese di funzionamento previste alle lettere d), e), f), g) dello stesso paragrafo "deve trattarsi di spese collegate direttamente al progetto informativo e ad esso direttamente imputabili, sostenute a partire dalla data di presentazione della domanda di aiuto e fino alla conclusione dello stesso".

La data di presentazione della domanda di aiuto deve essere intesa come quella in cui il legale rappresentante dell'impresa richiedente il contributo, identificato in sede di rilascio account, presenta la domanda on-line (Pulsante "Presenta Domanda") sulla piattaforma informatica di Sviluppo Toscana S.p.A, in conformità alle modalità di presentazione contenute nell'Allegato H ed entro le ore 17.00 del 24 novembre 2014.

8) Cosa s'intende per iniziative culturali multimediali? La versione app di una rivista può essere considerata iniziativa culturale multimediale?

R. Per iniziativa culturale multimediale si deve intendere un evento/prodotto informativo su temi sociali, culturali e artistici, educativi e di servizio realizzato tramite strumenti multimediali.

Una app che si connoti per il contenuto innovativo e informativo e riguardi i temi di cui sopra, ai sensi del paragrafo 3.1 del bando, può essere considerata iniziativa culturale multimediale e come tale rientrare nei temi elencati nello stesso paragrafo.

Si precisa in ogni caso che, tutte le proposte progettuali che superano positivamente la fase dell'istruttoria di ammissibilità, come specificata al paragrafo 5.1 del bando, accedono alla fase di valutazione e sono oggetto

di valutazione da parte di un Comitato Tecnico, il quale esaminerà il progetto nella sua interezza sulla base dei criteri indicati al paragrafo 5.4.1 del bando.

9) Un'impresa che presenta domanda per un progetto sviluppato autonomamente può partecipare a un RTI (non come capofila) che realizza un progetto diverso?

R. Il bando non pone nessuna limitazione in tal senso. Pertanto, nel rispetto di tutti i requisiti di ammissibilità previsti al paragrafo 2.2 del bando, compresi quelli specifici per categoria di beneficiari, di quanto previsto ai paragrafi 3.5 e 3.6 del bando e di ogni altra condizione contenuta all'interno dello stesso, il soggetto citato può presentare domanda di aiuto per due progetti distinti sul bando in oggetto, uno in qualità di singola impresa e l'altro in qualità di partner all'interno di un raggruppamento di imprese.

Si precisa che, rispetto ai temi indicati al paragrafo 3.1 del bando, i due progetti devono avere a oggetto temi diversi e che tutte le proposte progettuali che superano positivamente la fase dell'istruttoria di ammissibilità, come specificata al paragrafo 5.1 del bando, accedono alla fase di valutazione e sono oggetto di valutazione da parte di un Comitato Tecnico, il quale esaminerà il progetto nella sua interezza sulla base dei criteri indicati al paragrafo 5.4.1 del bando.

10) Entro quali e quanti anni può essere realizzato il progetto presentato?

R. Ai sensi del paragrafo 3.3 del bando, i progetti di investimento devono concludersi entro 12 mesi dalla data di pubblicazione sul BURT del provvedimento di concessione dell'aiuto, con possibilità di richiesta di proroga adeguatamente motivata comunque non superiore a tre mesi.

11) Nei beni oggetto del contributo possono rientrare le attrezzature di alta e bassa frequenza per installazione di una emittente radiofonica FM e relative concessioni?

R. Possono considerarsi ammissibili le spese sostenute per le attrezzature di alta e bassa frequenza per installazione di un'emittente radiofonica FM. Non sono al contrario ammissibili le spese sostenute per le relative concessioni. Ai sensi del paragrafo 3.4 del bando, sono ammissibili le spese sostenute dopo la presentazione della domanda.

Si ricorda che, come precisato al paragrafo 2.2 punto 3 del bando, alla data di presentazione della domanda di aiuto, il richiedente deve, tra gli altri requisiti, "*essere regolarmente iscritta nel Registro delle Imprese della CCIAA territorialmente competente, risultare attiva ed esercitare, in relazione alla sede legale o unità locale, rispettivamente destinatarie dell'intervento, un'attività economica identificata come prevalente rientrante in uno degli ambiti indicati al punto 2.1 del bando;...*".

Si ricorda, inoltre, che la data di presentazione della domanda di aiuto è quella in cui il legale rappresentante dell'impresa richiedente il contributo, identificato in sede di rilascio account, presenta la domanda on-line (Pulsante "Presenta Domanda") sulla piattaforma informatica di Sviluppo Toscana S.p.A, in conformità alle modalità di presentazione contenute nell'Allegato H ed entro le ore 17.00 del 24 novembre 2014, e che le domande di aiuto presentate nel rispetto delle modalità e dei termini di presentazione previsti al paragrafo 4 del bando sono sottoposte a istruttoria di ammissibilità e valutazione, come specificato al paragrafo 5 del bando.

12) Le figure contrattuali co.co.co. possono essere parificate a contratti a tempo determinato (quindi "personale") o rientrano tra le spese di consulenza?

R. In riferimento alla voce di spesa prevista al paragrafo 3.4 lettera g) del bando - spese relative al personale impiegato per il progetto - rientra nella definizione di "personale" il personale con contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato e determinato. Si specifica che, per tale personale, è necessario allegare lettere di incarico, nelle quali indicare nome e cognome del personale impiegato per il progetto, descrizione di attività/compiti assegnati nell'ambito del progetto e importo imputato. Il contratto co.co.co. non rientra nelle casistiche di cui sopra.

Rientrano nelle spese di consulenza i costi relativi a interventi effettuati da soggetti che assistono l'impresa nella realizzazione di attività/interventi espressamente considerati ammissibili ai sensi del paragrafo 3 del

bando.

13) Cosa comprende la categoria "altri costi operativi"?

R. Rientrano nei costi operativi i costi sostenuti per utenze telefoniche, posta, cancelleria, materiali minuti, fotoriproduzioni, ecc.

Si ricorda che, come indicato nello stesso paragrafo sopra citato, "*Relativamente alle spese di funzionamento di cui alle lettere d), e), f), g), deve trattarsi di spese collegate direttamente al progetto informativo e ad esso direttamente imputabili, sostenute a partire dalla data di presentazione della domanda di aiuto e fino alla conclusione dello stesso*".

La data di presentazione della domanda di aiuto è quella in cui il legale rappresentante dell'impresa richiedente il contributo, identificato in sede di rilascio account, presenta la domanda on-line (Pulsante "Presenta Domanda") sulla piattaforma informatica di Sviluppo Toscana S.p.A, in conformità alle modalità di presentazione contenute nell'Allegato H ed entro le ore 17.00 del 24 novembre 2014.

Si precisa che, tutte le proposte progettuali che superano positivamente la fase dell'istruttoria di ammissibilità, come specificata al paragrafo 5.1 del bando, accedono alla fase di valutazione e sono oggetto di valutazione da parte di un Comitato Tecnico, il quale esaminerà il progetto nella sua interezza sulla base dei criteri indicati al paragrafo 5.4.1 del bando.

Ai sensi del paragrafo 4.3 lettera M) del bando, è necessario allegare preventivi di spesa/lettere di incarico/bozze di contratto relativi alle spese da sostenere.

14) Si chiedono chiarimenti in merito al contenuto del paragrafo 3.1 del bando, dove si citano fra gli interventi finanziabili "Comunicazione di interventi di pubblica utilità (come protezione civile, campagne sociali etc)", e del paragrafo 5.4.1 del bando, dove si cita invece "Comunicazione di interventi di protezione civile", ingenerando dubbi sulla corretta interpretazione dell'intervento finanziabile. Si chiede, inoltre, se la tematica lavoro può essere compresa in tale tipologia di intervento.

R. In riferimento al tema previsto al paragrafo 5.4.1 del bando – Comunicazione di protezione civile, lo stesso deve essere inteso esattamente come riportato al paragrafo 3.1 del bando, cioè "Comunicazione di interventi di pubblica utilità (come protezione civile, campagne sociali, ecc.). Per Comunicazione di interventi di pubblica utilità si possono intendere campagne di comunicazione quali trasmissioni giornalistiche, campagne spot, spazi informativi, ecc., che riguardino anche le tematiche del lavoro.

15) La voce spese di consulenza prevede anche la consulenza per la presentazione della domanda di aiuto (inserimento telematico della domanda), la raccolta della documentazione e l'inserimento della rendicontazione?

R. Rientrano nelle spese di consulenza i costi relativi a interventi effettuati da soggetti che assistono l'impresa nella realizzazione di attività/interventi espressamente considerati ammissibili ai sensi del paragrafo 3.1 del bando. Non rientrano, quindi, nelle spese di consulenza i costi sostenuti per la presentazione della domanda di aiuto, per la raccolta della documentazione e per la presentazione dell'istanza di erogazione.

4. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

1) Come si considera assolto l'obbligo del pagamento della marca da bollo?

R. Tale adempimento viene assolto mediante versamento a intermediario convenzionato con l'Agenzia delle Entrate, che rilascia la marca dotata di numero di identificazione da indicare nella domanda di aiuto. Al momento di presentazione della domanda di aiuto, i dati relativi al numero (i 14 numeri presenti sopra il codice a barre dello scontrino, nella parte bassa del contrassegno) e alla data che si trovano sulla marca da bollo devono essere riportati negli appositi spazi della domanda da compilare on-line [Sezione "Dichiarazioni" - Scheda "Richiesta di contributo"]. In fase di istruttoria di ammissibilità verrà verificato, attraverso il numero della marca da bollo, l'effettivo acquisto della stessa da parte dell'impresa richiedente il contributo.

2) Quali sono i tempi per ottenere il rilascio delle chiavi di accesso?

R. Le chiavi di accesso vengono rilasciate entro 48 ore dalla data della richiesta.

3) Nel caso in cui un campo della piattaforma non sia applicabile all'impresa richiedente, cosa è necessario scrivere?

R. Nei campi della piattaforma che richiedono l'inserimento di dati che non sono applicabili all'impresa, è possibile indicare il valore 0 (ZERO), se si tratta di campo numerico, e la dicitura "Non applicabile", se si tratta di campo testuale.

4) Quali sono le modalità di presentazione della domanda di aiuto da parte di un Raggruppamento di imprese?

R. In caso di Raggruppamento di imprese, la domanda di aiuto, le dichiarazioni e il piano finanziario dovranno essere compilati online sul sistema informatico di Sviluppo Toscana dal solo soggetto capofila quale unico titolare delle relative chiavi di accesso.

Tutte le imprese partner dovranno obbligatoriamente compilare la domanda di aiuto e tutte le dichiarazioni di cui alle lettere A-C-D-E-F-G del successivo paragrafo 4.3, che potranno scaricare dal seguente indirizzo: <http://www.sviluppo.toscana.it/bando-info>.

Una volta compilati, tali documenti dovranno essere sottoscritti digitalmente dal legale rappresentante di ciascuna impresa partner, secondo le modalità sopra indicate e uploadati nell'apposita sezione della domanda online da parte del capofila.

5) Si chiedono i seguenti chiarimenti in merito al Modulo di registrazione Soggetto:

1. La nostra è un'associazione senza scopo di lucro, iscritta al REA. Non avendo dipendenti non possiamo indicare Matricola INPS e Posizione INAIL: come dobbiamo procedere considerato che si tratta di campi obbligatori?

2. Cosa si intende per "Ateco 2007"?

R. 1. Ai fini della compilazione del Modulo di Registrazione Soggetto, se le matricole INPS e INAIL non sono state assegnate è possibile indicare rispettivamente 10 zeri e 4 zeri.

2. Per quanto riguarda l'informazione relativa al Codice ATECO, è necessario indicare, per la sede legale, il Codice ATECO 2007 prevalente risultante da visura.

4.3 DOCUMENTAZIONE A CORREDO DELLA DOMANDA

1) Quali documenti devono essere presentati per giustificare le voci di spesa previste dal piano finanziario presentato dall'impresa?

R. Per tutte le voci di spesa previste dal piano finanziario presentato dall'impresa richiedente il contributo devono essere obbligatoriamente allegati preventivi di spesa/lettere di incarico/bozze di contratti.

2) Ai fini della compilazione Dichiarazione relativa alla dimensione aziendale cosa si intende per "ULA", "fatturato" e "totale di bilancio"?

R. Il criterio degli effettivi serve per determinare in quale categoria rientri una PMI. Gli effettivi corrispondono al numero di Unità Lavorative Annuie (ULA), ovvero al numero di persone che, durante tutto l'anno in questione, hanno lavorato nell'impresa o per conto di tale impresa a tempo pieno. Il lavoro dei dipendenti che non hanno lavorato tutto l'anno oppure che hanno lavorato a tempo parziale, a prescindere dalla durata, o come lavoratori stagionali, è contabilizzato in frazioni di ULA. Gli effettivi sono composti:

a) dai dipendenti che lavorano nell'impresa;

b) dalle persone che lavorano per l'impresa, ne sono dipendenti e, per la legislazione nazionale, sono considerati come gli altri dipendenti dell'impresa;

c) dai proprietari gestori;

d) dai soci che svolgono un'attività regolare nell'impresa e beneficiano di vantaggi finanziari da essa forniti.

Gli apprendisti con contratto di apprendistato o gli studenti con contratto di formazione non sono contabilizzati come facenti parte degli effettivi. La durata dei congedi di maternità o parentali non è contabilizzata.

Per "Fatturato" si intende il totale della voce A.1 del conto economico. Per le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio le informazioni relative a fatturato annuo e totale di bilancio sono desunte, per quanto riguarda il fatturato dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata e, per

quanto riguarda l'attivo patrimoniale, sulla base del prospetto delle attività e delle passività redatto con i criteri di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1974, n. 689, e in conformità agli articoli 2423 e seguenti del codice civile, ai quali si rinvia.

Per "Totale di bilancio" si intende il totale dell'attivo patrimoniale così come definito dall'articolo 2424 del codice civile e successive modificazioni.

Per ogni ulteriore chiarimento si rimanda al Decreto del Ministero delle Attività Produttive 18 aprile 2005, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale N. 238 del 12 ottobre 2005, consultabile al seguente link <http://www.sviluppo.toscana.it/bando-info> – Sezione Allegati.

3) Come si calcolano le ULA?

R. La normativa di riferimento è il Decreto del Ministero delle Attività Produttive 18 aprile 2005, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale N. 238 del 12 ottobre 2005, consultabile al seguente link <http://www.sviluppo.toscana.it/bando-info> - Sezione Allegati.

4) Come si verificano le relazioni di associazione/collegamento?

R. Le relazioni di associazione/collegamento devono essere valutate dall'impresa stessa ai sensi dall'art. 3 della Raccomandazione della Commissione 2003/361/CE del 6 maggio 2003, recepita dal Decreto del Ministero delle Attività Produttive 18 aprile 2005, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale N. 238 del 12 ottobre 2005. Questi documenti sono consultabili al seguente link <http://www.sviluppo.toscana.it/bando-info> - Sezione Allegati.

5) Quali sono i documenti che devono essere presentati unitamente alla domanda di aiuto in caso di Raggruppamento di imprese?

R. Si precisa che nel caso di domanda da un Raggruppamento di imprese la documentazione di cui al paragrafo 4.3. del Bando, dovrà essere compilata e presentata secondo le seguenti modalità:

- la RICHIESTA DI CONTRIBUTO, di cui alla lett. A) del Bando, dovrà essere compilata on-line dal capofila e off-line dalle imprese partner;
- la SCHEDA TECNICA DI PROGETTO ed il PIANO FINANZIARIO, di cui alla lett. B) del Bando, dovranno essere compilati on-line solo dal capofila, mentre il piano finanziario delle imprese partner dovrà essere compilato offline da ciascuna di queste;
- la DICHIARAZIONE DI DIMENSIONE AZIENDALE, di cui alla lett. C) del Bando, dovrà essere compilata on-line dal capofila ed off-line per ciascuna impresa partner;
- la DICHIARAZIONE SUGLI AIUTI ILLEGALI, di cui alla lett. D) del Bando, (per le imprese costituite prima del 23-05-2007) dovrà essere compilata on-line dal capofila ed off-line dalle imprese partner;
- la DICHIARAZIONE AMBIENTALE, di cui alla lett. E), dovrà essere compilata on-line dal capofila ed off-line dalle imprese partner;
- la DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (ALLEGATO 11), di cui alla lett. F) del Bando, che, non prevedendo nessun campo da compilare, è creata automaticamente dal sistema informatico e risulta visibile nel documento PDF generato al momento di chiusura della compilazione, per le imprese partner dovrà essere compilato e uploadata sul Sistema Informatico);
- la CERTIFICAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO SUGLI AIUTI "DE MINIMIS", di cui alla lett. G) del Bando, dovrà essere compilata on-line dal capofila ed off-line per ciascuna impresa partner;

In caso di partenariato dovranno, inoltre, essere compilati ed uploadati a sistema i seguenti documenti:

- RIEPILOGO del PIANO FINANZIARIO, da compilare off-line da parte del soggetto capofila;
- DICHIARAZIONE DI INTENTI ALLA COSTITUZIONE DELLA RETE-CONTRATTO/RTI, firmata digitalmente dai legali rappresentanti dei partner di progetto.

Questo allegato non è necessario nel caso in cui il soggetto proponente sia un RTI/Rete-Contratto già costituita; in tal caso, infatti, dovrà essere trasmessa copia dell'atto costitutivo della stessa.

Nel caso in cui il progetto sia presentato da:

§ soggetti costituiti in forma di RTI/Rete-Contratto, le dichiarazioni e i documenti di cui sopra dovranno essere rilasciati da ciascuna delle imprese facenti parte dell'aggregazione;

§ soggetti che si impegnano a costituire un RTI/Rete-Contratto, le dichiarazioni e i documenti di cui sopra dovranno essere rilasciati da ciascuna delle imprese che hanno sottoscritto la dichiarazione di intenti; § imprese aggregate in forma di Rete-Soggetto, le dichiarazioni e i documenti di cui sopra, dovranno essere rilasciati dalla rete-soggetto.

6) Si sottopone il caso di un'impresa obbligata alla redazione del bilancio e al deposito dello stesso in CCIAA. Tale soggetto deve comunque allegare i bilanci?

R. Le imprese tenute alla redazione del bilancio, ad esclusione di quanto previsto al paragrafo 4.3 lettera H punto b) del bando, non devono allegare copia di bilanci, in quanto gli stessi verranno acquisiti d'ufficio in fase di istruttoria di ammissibilità.

7) 1. Nella Scheda Richiesta di contributo viene chiesto di indicare la sede dove saranno realizzate le spese. In caso di domanda di aiuto presentata da RTI è possibile utilizzare le spese su più sedi (connessione internet e PC)?

2. Dove devono essere allegati i preventivi relativi ad apparati e servizi da acquistare?

R. 1. Nella scheda RICHIESTA DI CONTRIBUTO ogni singolo soggetto facente parte del raggruppamento (soggetto Capofila/partner) deve indicare una sola sede/unità locale oggetto dell'investimento/intervento presso la quale sono realizzate le spese.

Le spese ammissibili di ogni singolo soggetto facente parte del raggruppamento devono, quindi, essere riferite esclusivamente alla sede/unità locale oggetto dell'investimento/intervento dichiarata dallo stesso.

2. I preventivi di spesa devono essere allegati, prima della chiusura della compilazione, nella sezione *Dichiarazioni - Scheda Documentazione da allegare alla domanda*.

8) In riferimento alla voce di spesa g) "spese relative al personale impiegato per il progetto" si chiede quanto segue:

a. Quale documentazione è necessaria a corredo della domanda?

b. Per quanti mesi sono ammesse queste spese?

c. È previsto un facsimile di lettera di incarico?

d. Deve essere imputato al progetto il costo netto o lordo del dipendente (ovvero il costo imputato, deve essere al netto o al lordo delle ritenute previdenziali)?

R. a. In riferimento alla voce di spesa prevista al paragrafo 3.4 lettera g) del bando - spese relative al personale impiegato per il progetto - è necessario allegare lettere di incarico, nelle quali indicare nome e cognome del personale impiegato per il progetto, descrizione di attività/compiti assegnati nell'ambito del progetto e importo imputato. Si specifica che rientra nella definizione di "personale" il personale con contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato e determinato.

b. Come indicato nello stesso paragrafo sopra citato, "*Relativamente alle spese di funzionamento di cui alle lettere d), e), f), g), deve trattarsi di spese collegate direttamente al progetto informativo e ad esso direttamente imputabili, sostenute a partire dalla data di presentazione della domanda di aiuto e fino alla conclusione dello stesso*".

Si ricorda che la data di presentazione della domanda di aiuto è quella in cui il legale rappresentante dell'impresa richiedente il contributo, identificato in sede di rilascio account, presenta la domanda on-line (Pulsante "Presenta Domanda") sulla piattaforma informatica di Sviluppo Toscana S.p.A, in conformità alle modalità di presentazione contenute nell'Allegato H ed entro le ore 17.00 del 24 novembre 2014.

c. Il bando non prevede un facsimile di lettera di incarico, pertanto, è necessario predisporla su carta intestata dell'impresa richiedente indicando nome e cognome del personale impiegato per il progetto, descrizione di attività/compiti assegnati nell'ambito del progetto e importo imputato.

d. Il costo orario può essere imputato come retribuzione percepita dal dipendente (indicata nel CUD o nelle buste paga) a cui si aggiungono i costi a carico dell'azienda (Inps, Inail, ...).

9) In riferimento al criterio di premialità previsto al paragrafo 5.4.2 lettera e) del bando è sufficiente allegare una semplice dichiarazione da parte del legale rappresentante dalla quale si evince che l'80% del personale dipendente è a tempo indeterminato/apprendista professionalizzante?

R. È necessario allegare un'auto dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 da parte del legale rappresentante nella quale dichiarare che, alla data di presentazione della domanda di aiuto, nell'organico aziendale è presente almeno l'80% di personale a tempo indeterminato.

10) In caso di start up occorre allegare gli ultimi due bilanci approvati? Si precisa che la società è nata adesso e non ha neppure la situazione provvisoria economica e finanziaria perché inizierà ad operare con l'investimento presentato.

R. Le imprese tenute alla redazione del bilancio, ad esclusione di quanto previsto al paragrafo 4.3 lettera H punto b) del bando, non devono allegare copia di bilanci, in quanto gli stessi verranno acquisiti d'ufficio in fase di istruttoria di ammissibilità. In conformità a quanto previsto al paragrafo 4.3 lettera H punto b) del bando, è comunque necessario presentare la situazione economica e patrimoniale, contenente i dati economici e finanziari in possesso dell'impresa. Si ricorda che, ai sensi dello stesso paragrafo, in assenza delle dichiarazioni dei redditi e della situazione economica e patrimoniale di periodo, il progetto sarà ritenuto inammissibile.

11) La copia della documentazione attestante l'iscrizione alla testata giornalistica on-line è obbligatoria per tutti?

R. La DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE L'ISCRIZIONE DELLA TESTATA GIORNALISTICA ON-LINE PRESSO APPOSITO REGISTRO TENUTO DALLA CANCELLERIA DI UN TRIBUNALE DELLA REGIONE TOSCANA ALL'INTERNO DELLA CIRCOSCRIZIONE IN CUI LA TESTATA HA LA REDAZIONE deve essere obbligatoriamente presentata dai soggetti beneficiari indicati al paragrafo 2.2. lettera b) del bando - quotidiani e periodici on-line.

12) Dopo aver compilato la scheda di sintesi del progetto è possibile allegare un elaborato in cui presentare in maniera più dettagliata il progetto?

R. L'impresa può allegare ogni ulteriore documento ritenuto utile alla valutazione del progetto. Tale documentazione deve essere allegata, prima della chiusura della compilazione, nella sezione Dichiarazioni - Scheda Documentazione da allegare alla domanda.

13) All'interno delle schede di domanda per il "Bando Informazione" presenti sul sito in formato .zip non appare l'allegato B, con lo schema per la descrizione del progetto, che invece è presente nell'allegato 1, ma in formato pdf non scrivibile. È possibile avere tale allegato per la compilazione?

R. L'Allegato B viene compilato esclusivamente on-line.

14) È possibile specificare una durata del progetto pari a 8 mesi?

R. Ai sensi del paragrafo 3.3 del bando, i progetti di investimento devono concludersi entro 12 mesi dalla data di pubblicazione sul BURT del provvedimento di concessione dell'aiuto, con possibilità di richiesta di proroga adeguatamente motivata comunque non superiore a tre mesi.

Inoltre, ai sensi dello stesso paragrafo sopra citato, l'inizio del progetto è stabilito convenzionalmente nel primo giorno successivo alla data di pubblicazione sul BURT del provvedimento amministrativo di concessione dell'aiuto. Poiché le spese sono ammissibili dal giorno successivo alla data di presentazione della domanda di aiuto, i beneficiari dei contributi hanno la facoltà di dare inizio al progetto in data anteriore alla pubblicazione sul BURT del provvedimento amministrativo di concessione dell'aiuto. L'inizio anticipato del progetto è una facoltà a completo beneficio del richiedente e non influisce sul termine finale stabilito per la realizzazione del programma di investimento.

Si specifica, infine, che, seppure in presenza di inizio anticipato e di concessione di proroga, le spese di natura continuativa (es. quelle di locazione), possono essere ammesse per una durata complessiva non superiore a 3 mesi.

L'impresa può, quindi, indicare una durata del progetto pari a otto mesi, nel rispetto di quanto sopra indicato.

15) Che durata ha il piano finanziario da presentare con il progetto?

R. Il piano finanziario approvato rimane valido dal momento in cui viene pubblicato sul BURT il provvedimento amministrativo di concessione dell'aiuto fino alla presentazione dell'istanza di erogazione presentata dal beneficiario, salvo i casi di modifiche dei progetti, per le quali è necessario procedere secondo quanto previsto al paragrafo 6.3 del bando.

Per quanto riguarda la durata e il termine di realizzazione del progetto si rimanda alle specifiche contenute nel paragrafo 3.3 del bando, mentre per quanto riguarda gli obblighi dei beneficiari si rimanda alle specifiche contenute nei paragrafi 6.1 e 6.2 del bando.

16) In caso di progetto presentato come rete di imprese, sul quale lavorano alcuni dipendenti delle aziende della rete, come è possibile imputare le attività di tali dipendenti, considerato che gli stessi hanno già una regolare busta paga con una delle aziende della rete?

R. In riferimento alla voce di spesa prevista al paragrafo 3.4 lettera g) del bando - spese relative al personale impiegato per il progetto - è necessario allegare lettere di incarico, nelle quali indicare nome e cognome del personale impiegato per il progetto, descrizione di attività/compiti assegnati nell'ambito del progetto e importo imputato.

Si precisa che il bando non prevede un facsimile di lettera di incarico, pertanto, è necessario predisporla su carta intestata dell'impresa richiedente (nel caso specifico dell'impresa presso la quale il soggetto risulta essere dipendente) indicando quanto sopra riportato.

Il costo orario può essere imputato come retribuzione percepita dal dipendente (indicata nel CUD o nelle buste paga) a cui si aggiungono i costi a carico dell'azienda (Inps, Inail, ...).

17) In riferimento alla compilazione della dichiarazione relativa alla dimensione di impresa, si sottopone il caso di un'impresa che presenta domanda, posseduta per il 90% da XXX: occorre indicare bilancio, fatturato e ULA dell'impresa che richiede il contributo oppure è necessario indicare bilancio, fatturato e ULA della società di maggioranza collegata, selezionando l'opzione "impresa collegata"?

R. Per la determinazione della dimensione aziendale i dati di eventuali imprese associate/collegate all'impresa richiedente l'aiuto devono essere presi in considerazione per il calcolo della dimensione di impresa, secondo le indicazioni contenute nella Raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003 (2003/361/CE) e unitamente a quelli dell'impresa richiedente [pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 124 del 20 maggio 2003 e sue successive modifiche, recepita dal Decreto del Ministero delle Attività Produttive 18 aprile 2005, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana N. 238 del 12 ottobre 2005].

In particolare, ai sensi dell'art. 3 comma 5 della citata normativa, nel caso in cui l'impresa richiedente l'agevolazione sia collegata ad una o più imprese, i dati da prendere in considerazione sono quelli desunti dal bilancio consolidato. Nel caso in cui le imprese direttamente o indirettamente collegate all'impresa richiedente non siano riprese nei conti consolidati, ovvero non esistano conti consolidati, ai dati dell'impresa richiedente si sommano interamente i dati degli occupati e del fatturato o del totale di bilancio desunti dal bilancio di esercizio di tali imprese. Devono, inoltre, essere aggiunti, in misura proporzionale, i dati delle eventuali imprese associate alle imprese collegate - situate immediatamente a monte o a valle di queste ultime - a meno che tali dati non siano stati già ripresi tramite i conti consolidati in proporzione almeno equivalente alle percentuali di cui al comma 4.

Relativamente alla compilazione sulla piattaforma informatica, l'impresa dovrà selezionare l'opzione "impresa collegata" e procedere con la compilazione delle schede presenti on-line.

18) In caso di snc nata nel 2014, subentrata a una ditta individuale, quali dati devono essere inseriti e, per i documenti di cui al paragrafo 4.3 lettera H) del bando, quale documentazione economica deve essere presentata?

R. Nel caso specifico, per quanto riguarda la compilazione delle schede presenti sulla piattaforma informatica (sia le schede di registrazione per l'accesso alla piattaforma che quelle specifiche di compilazione della domanda di aiuto), l'impresa deve inserire i dati del soggetto costituito nel 2014.

Alla data di presentazione della domanda di aiuto, tale soggetto deve essere in possesso di tutti i requisiti di

ammissibilità specificati ai paragrafi 2.1 e 2.2 del bando, compresi quelli specifici per categoria di beneficiari, elencati all'art. 3 comma 2 della Legge Regionale 34/2013.

Per quanto riguarda la documentazione economica prevista al paragrafo 4.3 lettera H del bando, per le imprese non obbligate alla redazione del bilancio è necessario allegare copia delle ultime due dichiarazioni dei redditi precedenti la data di presentazione della domanda, corredate dai relativi bilanci di verifica redatti secondo le disposizioni normative vigenti. Nel caso specifico, quindi, l'impresa deve allegare la documentazione economica della ditta individuale citata.

Si ricorda che, ai sensi dello stesso paragrafo, in assenza delle dichiarazioni dei redditi/situazione economica e patrimoniale di periodo, il progetto sarà ritenuto inammissibile.

5. ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE DELLA DOMANDA

1) In merito ai Criteri di premialità, la trasformazione dei contratti da tempo determinato a tempo indeterminato si intende dal 1/1/2014 e fino a quale data? (data di presentazione della domanda?) I punti previsti al paragrafo 5.4.2 lettera b) si sommano con quelli previsti alla lettera e) e, nel caso dei giornalisti, raddoppiano?

R. Per la verifica dei criteri di premialità, ai sensi dei paragrafi 4.2 e 4.3 del bando, le imprese sono tenute a presentare la relativa documentazione entro la data di presentazione della domanda di aiuto.

Ciò significa che, nel momento in cui il legale rappresentante dell'impresa richiedente il contributo, identificato in sede di rilascio account, presenta la domanda on-line [(Pulsante "Presenta Domanda") sulla piattaforma informatica di Sviluppo Toscana S.p.A, in conformità alle modalità di presentazione contenute nell'Allegato H ed entro le ore 17.00 del 24 novembre 2014], è necessario avere allegato alla domanda di aiuto opportuna e idonea documentazione che attesti la trasformazione del contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato a partire dalla data del 1 gennaio 2014. In sostanza, nel caso in cui la proposta progettuale superi positivamente la fase dell'istruttoria di ammissibilità, la stessa accederà alla fase di valutazione e l'assegnazione del punteggio di premialità avverrà esclusivamente se, dall'analisi della documentazione allegata alla domanda di aiuto, la trasformazione del contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato risulterà avvenuta nell'arco temporale compreso tra la data del 1 gennaio 2014 e la data di presentazione della domanda di aiuto, come sopra specificata.

Tutti i punteggi di premialità ottenuti in fase di valutazione dalla proposta progettuale si sommano tra loro per formare il punteggio di premialità totale.

Nel caso dei criteri di premialità indicati al paragrafo 5.4.2 lettere a) e b) del bando, se il personale in questione corrisponde a un giornalista dipendente con il quale è sottoscritto uno dei contratti stipulati dalla FSNI, i relativi punteggi previsti nello stesso paragrafo 5.4.2 lettere a) e b) vengono raddoppiati, se giustificati da opportuna e idonea documentazione.

2) Come sono attribuiti i punteggi di premialità in caso di domanda presentata da un Raggruppamento di imprese?

R. Ai fini dell'attribuzione delle premialità sarà sufficiente che almeno una delle imprese facenti parte del Raggruppamento soddisfi il requisito.

3) a. Nel paragrafo 5.4.2 criteri di premialità, al punto d) viene specificato che uno dei criteri è avere collaboratori a cui vengano applicate le tabelle dell'equo compenso o applicato un trattamento più favorevole rispetto a queste ultime. Quale documentazione è necessario inserire nella domanda? Le fatture che tali collaboratori hanno emesso verso l'emittente nell'anno 2014?

b. Inoltre, nel paragrafo 5.4.2 criteri di premialità, al punto e) viene specificato che uno dei criteri di premialità è la presenza nell'organico aziendale, alla data di presentazione della domanda, di almeno l'80% di personale a tempo indeterminato. I contratti di apprendistato professionalizzanti sono considerati contratti a tempo indeterminato?

R. 1. In riferimento al criterio di premialità previsto al paragrafo 5.4.2 lettera d) del bando, le fatture che i collaboratori hanno emesso verso l'emittente nel corso dell'anno 2014 possono essere considerate come documentazione di supporto per la verifica dei criteri di premialità. Dall'analisi di tale documentazione dovrà

chiaramente risultare l'applicazione di un trattamento economico in linea con le tabelle dell'equo compenso o di un trattamento economico più favorevole rispetto a queste ultime.

2. In riferimento al criterio di premialità previsto al paragrafo 5.4.2 lettera e) del bando, il contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere a tempo indeterminato può rientrare nella percentuale indicata nello stesso punto del bando. Si ricorda che, almeno l'80% di personale a tempo indeterminato deve risultare presente nell'organico aziendale alla data di presentazione della domanda di aiuto, intendendo come tale quella in cui il legale rappresentante dell'impresa richiedente il contributo, identificato in sede di rilascio account, presenta la domanda on-line (Pulsante "Presenta Domanda") sulla piattaforma informatica di Sviluppo Toscana S.p.A., in conformità alle modalità di presentazione contenute nell'Allegato H ed entro le ore 17.00 del 24 novembre 2014.

Si ricorda, infine, che, per la verifica dei criteri di premialità, ai sensi dei paragrafi 4.2 e 4.3 del bando, le imprese sono tenute a presentare la relativa documentazione entro la data di presentazione della domanda di aiuto, come sopra definita, e che tale documentazione deve chiaramente attestare quanto previsto dal relativo criterio di premialità.

4) I 2 punti di premialità sono previsti nel caso di costituzione di un Raggruppamento Temporaneo di Imprese?

R. In riferimento al criterio di premialità indicato al paragrafo 5.4.2 lettera c) del bando, potranno essere attribuiti due punti di premialità a quelle imprese singole che, presentando domanda sulla Linea in oggetto, decidono di mettersi in rete o sono già costituite in rete per la realizzazione di un progetto da condividere o già condiviso con altre imprese.

5) Si sottopone il caso di un'impresa che ha dei giornalisti con contratto [co.co.co](#): per dimostrare l'equo compenso è sufficiente allegare copia del contratto di collaborazione?

R. In merito al criterio di premialità previsto al paragrafo 5.4.2 lettera d), può ritenersi idonea la documentazione citata, purché dall'analisi della stessa risulti chiaramente l'applicazione di un trattamento economico in linea con le tabelle dell'equo compenso o di un trattamento economico più favorevole rispetto a quest'ultime.

6. REALIZZAZIONE E MODIFICA DEI PROGETTI

1) In caso di domanda presentata da un Raggruppamento di imprese quali soggetti devono procedere alla sottoscrizione del contratto di cui al paragrafo 6.1 del Bando?

R. Il Contratto con la Regione Toscana, il cui schema sarà approvato con Decreto Dirigenziale, dovrà essere obbligatoriamente sottoscritto da ogni singola impresa facente parte del Raggruppamento entro 60 giorni alla data di pubblicazione sul BURT del Decreto di approvazione della graduatoria.

2) Sono previsti particolari adempimenti dei soggetti beneficiari per le domande presentate da Raggruppamenti di imprese?

R. Sì, nel caso di progetti presentati da aggregazioni di imprese, i soggetti beneficiari ammessi all'aiuto entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul BURT del Decreto di approvazione della graduatoria devono:

- stabilire contrattualmente le reciproche obbligazioni;
- provvedere a formalizzare il partenariato mediante la costituzione in Raggruppamento Temporaneo di Imprese/ Rete-Contratto, qualora non vi abbiano provveduto antecedentemente alla data di presentazione della domanda di aiuto.

In caso di reti già costituite, stipulare l'apposito accordo integrativo da inserire nel sistema informatico di Sviluppo Toscana entro 30 giorni dalla sottoscrizione nell'ambito della prima comunicazione di monitoraggio.

3) A seguito dell'approvazione della graduatoria possono essere apportate modifiche alla composizione del partenariato?

R. Per i progetti presentati da più soggetti in forma aggregata, sono ammissibili variazioni del partenariato approvato ad esclusione del partner con ruolo di capofila che non può essere sostituito né rinunciare al

contributo fino al completamento delle attività progettuali e della relativa rendicontazione, pena la revoca dell’aiuto.

Sono fatti salvi i casi di subentro, derivanti da operazioni societarie di carattere straordinario, come acquisizioni, incorporazioni, fusioni, trasformazioni, ecc. In tali casi, il soggetto economico (azienda o ramo d’azienda) che realizza il progetto in qualità di capofila deve rimanere il medesimo per tutta la durata del progetto. Il soggetto giuridico, invece, può essere modificato per effetto delle suddette dinamiche societarie di carattere straordinario.

È ammesso in qualsiasi momento che uno o più partner mandanti escano dall’aggregazione purché l’investimento totale realizzato da parte del partner uscente non sia superiore al 25% dell’investimento totale ammesso del progetto e l’intervento non ne muti significativamente la natura e funzionalità.

I partner rimanenti all’interno dell’aggregazione dovranno farsi carico delle attività non ancora svolte da parte del partner uscente, fornendo alla Regione Toscana una descrizione dettagliata delle suddette attività non svolte dal partner uscente e della nuova ripartizione dei compiti e delle attività tra i partner restanti. In ogni caso deve essere garantita la condizione minima di composizione del partenariato.

In alternativa, il partner uscito dall’aggregazione può essere sostituito da nuovi partner purché questi ultimi possiedano le caratteristiche di eleggibilità previste dal bando e la medesima natura del partner sostituito. I partner che intendono entrare in sostituzione sono obbligati ad indicare in modo dettagliato le attività di cui si fanno carico impegnandosi a realizzarle.

Il venire meno di uno dei partner ha come effetto la revoca individuale del contributo e l’eventuale restituzione delle somme percepite.

Le attività già sostenute dal partner uscente non sono oggetto di agevolazione, né per il soggetto uscente, né per altro soggetto del partenariato. Tuttavia, nel caso di progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, le spese sostenute e rendicontate dal partner uscente, valutate come ammissibili dall’amministrazione regionale, possono permettere il raggiungimento della soglia minima di investimento prevista al S.A.L. intermedio e al saldo finale.

Le variazioni della composizione del partenariato:

- a) devono essere motivate e richieste dal capofila nonché sottoscritte dal partner uscente e dagli eventuali partner che intendono subentrare;
- b) devono essere presentate in forma di istanza online mediante l’accesso al sistema informatico Sviluppo Toscana e secondo le modalità, condizioni e termini previsti nelle apposite linee guida pubblicate sulla pagina web , al pari delle altre varianti che coinvolgono gli elementi soggettivi e oggettivi del progetto.

In ogni caso è obbligatoria la modifica dell’RTI o del Contratto di Rete.

4) Per gli incaricati occorre allegare le lettere di incarico per lo svolgimento delle mansioni indicate nel progetto presentato e il relativo importo previsto. Prima di avviare il progetto, o nel corso dello stesso, sono possibili avvicendamenti/sostituzioni nei vari ruoli per varie motivazioni? Mantenendo l’importo della spesa preventivata, sarà necessario presentare una nuova lettera di incarico dandone comunicazione?

R. Ai sensi del paragrafo 6.3 del bando - Modifiche dei progetti, le richieste di variazione dei progetti ammessi e finanziati, adeguatamente motivate, possono riguardare il programma di lavoro, la ripartizione per attività o il piano finanziario, ferma restando l’impossibilità che il costo totale e il contributo totale del progetto siano aumentati rispetto agli importi indicati all’interno del provvedimento amministrativo di concessione dell’aiuto, tenuto conto delle proroghe temporali sull’esecuzione del progetto alle condizioni indicate dal bando.

Durante il periodo di realizzazione del progetto, il beneficiario può apportare variazioni alle voci di spesa del piano finanziario approvato che dovranno essere preventivamente autorizzate. In tali variazioni possono rientrare gli avvicendamenti/sostituzioni citati.

Le modifiche al piano finanziario dovranno essere presentate in forma di istanza on-line mediante l’accesso al sistema informatico <https://sviluppo.toscana.it/impreseinformazione/> e secondo le modalità, le condizioni e i termini previsti nelle apposite linee guida che saranno pubblicate sulla pagina web <http://www.sviluppo.toscana.it/impreseinformazione/> dopo l’approvazione della graduatoria relativa al bando in oggetto.

5) Nel caso di assunzione a tempo indeterminato di un lavoratore, se trascorso un anno lo stesso decide di interrompere il rapporto con l'impresa, cosa comporta tale interruzione di rapporto ai fini del bando?

R. Ai sensi del paragrafo 6.2 del bando, i soggetti beneficiari sono obbligati, a pena di revoca del contributo, al rispetto degli obblighi come formalizzati nel Contratto, il cui schema sarà approvato con decreto dirigenziale. Per ogni ulteriore chiarimento sui controlli e le revoche si rimanda al paragrafo 8 del bando.

7. EROGAZIONE E RENDICONTAZIONE

1) Come viene erogato l'aiuto nei confronti di progetti presentati da Raggruppamenti di imprese?

R. In questo caso, i pagamenti sono effettuati alle singole imprese aderenti al Raggruppamento, ciascuno per la propria quota parte.

Nel caso **RTI/Rete-Contratto** le fatture dovranno essere intestate a ciascuna impresa come da piano finanziario approvato.

Per le **Reti-Soggetto**, che sottostanno alla disciplina di impresa, i pagamenti sono effettuati alla Rete-Soggetto.

2) In caso di progetti presentati da Raggruppamenti di imprese, da chi deve essere rilasciata la garanzia fideiussoria prevista dal paragrafo 7.3 del Bando?

R. In caso di progetti presentati da Raggruppamenti di imprese, ciascun soggetto partecipante deve rilasciare la fideiussione individualmente per la propria quota.

La polizza dovrà essere redatta utilizzando il modello di garanzia fideiussoria predisposto e approvato dall'Amministrazione Regionale e sottoscritta con la forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata, al fine di preconstituire il titolo per il recupero coattivo mediante agente della Riscossione.

8. CONTROLLI E REVOCHE

1) Si chiede un chiarimento in merito alla non completa realizzazione del progetto. Ipotizzando un progetto dal costo totale ammissibile pari a € 100.000, se in fase di rendicontazione venissero realizzate spese per un totale inferiore a tale importo (anche per 1.000 € di differenza) ciò comporterebbe la revoca del contributo?

R. Ai sensi del paragrafo 8.4 del bando, costituiscono, tra le altre, cause di revoca dell'aiuto l'inerzia del beneficiario nonché realizzazione del progetto parziale o difforme da quello ammesso; in questo caso è disposta la revoca parziale o totale dell'aiuto concesso e la restituzione delle somme erogate, maggiorate degli interessi maturati al tasso ufficiale di riferimento.

Inoltre, ai sensi del paragrafo 6.2 del bando, i soggetti beneficiari sono obbligati, a pena di revoca del contributo, al rispetto degli obblighi come formalizzati nel Contratto, il cui schema sarà approvato con decreto dirigenziale. Per ogni ulteriore chiarimento in merito si rimanda ai paragrafi 8.4, 8.5 e 8.6 del bando.